

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Relatore Bressa, nuovi emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti e nuovi emendamenti del Relatore Centemero e relativi subemendamenti</i>)	249
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	280

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	248
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	305
AVVERTENZA	248

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il Ministro degli affari regionali e autonomie Graziano Delrio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Walter Ferrazza.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il gruppo PD ha dichiarato di ritirare i seguenti emendamenti: 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, 3.33, 3.34, 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.45, 4.20, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.28, 4.30, 4.37, 4.39, 4.42, 4.45, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.25, 5.26, 5.37, 5.38, 5.40, 5.41, 6.6, 6.7, 6.8, 6.18, 6.19, 6.21, 8.8, 8.15, 8.17, 8.18, 8.24, 9.8, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14, 10.2, 10.6, 10.7, 10.8, 10.15, 12.6, 12.7,

12.11, 12.12, 12.20, 12.22, 12.28, 12.29, 12.35, 12.38, 12.42, 12.43, 15.12, 15.13, 15.14, 15.24, 15.25, 15.29, 15.31, 15.32, 15.39, 15.40, 15.41, 15.49, 15.50, 15.51, 15.60, 15.62, 15.71, 15.72, 15.74, 15.80, 15.81, 15.86 e 15.89.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 2.1 e Gelmini 2.2.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Pillozzi 0.2.102.1, invita i presentatori a ritirare tale proposta emendativa con l'impegno da parte sua a presentare un emendamento che riprenda la *ratio* del subemendamento in discussione volta a prevedere la possibilità di istituire altre aree metropolitane oltre una certa soglia di abitanti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, rinnova la proposta di procedere all'accantonamento del subemendamento in discussione che richiederebbe, a suo avviso, una ulteriore riflessione nel merito.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul subemendamento Pillozzi 0.2.102.1, segnala che, occupandosi tale proposta emendativa di un tema molto importante, sarebbe opportuno accantonarla per approfondirne il contenuto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto l'accantonamento dei subemendamenti Pillozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2, vertenti sulla stessa materia.

La Commissione delibera l'accantonamento dei subemendamenti Pillozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive i subemendamenti Fucci 0.2.102.3, 0.2.102.4, 0.2.102.5, 0.2.102.6, 0.2.102.7, 0.2.102.8, 0.2.102.9, 0.2.102.10, 0.2.102.11, 0.2.102.12, 0.2.102.13, 0.2.102.14, 0.2.102.15, 0.2.102.16, 0.2.102.17, 0.2.102.18, 0.2.102.19, 0.2.102.20, 0.2.102.21, 0.2.102.22, 0.2.102.23 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fucci 0.2.102.3, 0.2.102.4, 0.2.102.5, 0.2.102.6, 0.2.102.7, 0.2.102.8, 0.2.102.9, 0.2.102.10, 0.2.102.11, 0.2.102.12, 0.2.102.13, 0.2.102.14, 0.2.102.15, 0.2.102.16, 0.2.102.17, 0.2.102.18, 0.2.102.19, 0.2.102.20, 0.2.102.21, 0.2.102.22 e 0.2.102.23.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Fucci 0.2.102.24 e lo ritira. Sottoscrive, inoltre, il subemendamento Fucci 0.2.102.25.

La Commissione respinge il subemendamento Fucci 0.2.102.25.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive il subemendamento Melilli 0.2.102.26 e lo ritira.

La Commissione delibera di accantonare i subemendamenti Fabbri 0.2.102.27, Russo 0.2.102.28, gli identici D'Ottavio 0.2.102.29, Pastorelli 0.2.102.30, Matteo Bragantini 0.2.102.31, Squeri 0.2.102.32, Lodolini 0.2.102.33, De Mita 0.2.102.34, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, propone una riformulazione in termini identici dei subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38, volta a garantire la massima autonomia delle regioni a statuto speciale (*vedi allegato 2*).

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore dei subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38.

Francesco SANNA (PD), intervenendo sul subemendamento Marco Meloni 0.2.102.37, di cui è cofirmatario, accetta la proposta di riformulazione del relatore, sottolineando che si tratta di una norma utile a garantire la piena discrezionalità delle regioni a statuto speciale per l'istituzione della città metropolitana.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), nel sottoscrivere il subemendamento Cicu

0.2.102.38, accetta la riformulazione del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), pur ritenendo condivisibile lo spirito dei subemendamenti in discussione, trova limitativo prevedere che la città metropolitana debba essere individuata nel comune capoluogo di regione. Sarebbe, a suo avviso, più opportuno che anche per le regioni a statuto speciale si seguissero i parametri stabiliti per le altre regioni dello Stato, quali ad esempio la popolazione ovvero il grado di urbanizzazione del territorio, per individuare il comune dove stabilire la città metropolitana.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando al collega Bragantini, ricorda che la sua proposta di riformulazione dei subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38 è mirata ad evitare che non si creino indebite aspettative nei comuni diversi da quelli capoluogo di regione nelle regioni a statuto speciale per divenire città metropolitana.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara che si asterrà dalla votazione dei subemendamenti in discussione per le ragioni già esposte, pur condividendone lo spirito volto a tutelare l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38, come riformulati su proposta del relatore.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Russo 0.2.102.39 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.2.102.40 e lo ritira.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Squeri 0.2.102.41 e lo ritira.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori del subemendamento Martella 0.2.102.42, poiché l'emendamento dei relatori 2.102 introduce una procedura finalizzata a tutelare la volontà popolare attraverso la garanzia del rispetto dell'articolo 133 della Costituzione, che, come è noto, pur prevedendo un *referendum* per sentire il parere delle popolazioni interessate sull'istituzione nel territorio delle regioni di nuovi comuni e sulla modifica per la loro circoscrizione e della denominazione, non è stato tuttavia mai adeguatamente attuato.

Alessandro NACCARATO (PD), condividendo le osservazioni del collega Bressa, ritira il subemendamento Martella 0.2.102.42.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.2.102.43.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive i subemendamenti Russo 0.2.102.44 e 0.2.102.45 e li ritira. In assenza del presentatore, fa altresì proprio il subemendamento Bianconi 0.2.102.46.

La Commissione respinge il subemendamento Bianconi 0.2.102.46.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.102.47.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti Pilozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2, che erano stati accantonati.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare le suddette proposte emendative, assicurando che sarà sua cura predisporre, nel corso del prosieguo dell'*iter* del provvedimento, un emendamento che ne recepisca la ratio, nel senso di individuare una soglia di popolazione al di sopra delle quali le province possono costituirsi in città metropolitane.

Nazzareno PILOZZI (SEL), preso atto dell'impegno assunto dal relatore Bressa, ritira il suo subemendamento 0.2.102.1.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) fa presente che occorre individuare parametri tali da consentire la costituzione di città metropolitane in grado di affrontare nuove sfide, evidenziando che nell'ambito dell'Unione europea spesso le città metropolitane hanno una popolazione che oscilla dai due ai sei milioni di abitanti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che nell'individuare i requisiti volti a consentire la costituzione di città metropolitane occorre non basarsi esclusivamente sul criterio della popolazione.

A questo proposito, evidenzia che nell'ambito di una stessa provincia accade che vi siano zone che non hanno nulla in comune l'una con l'altra dal punto di vista economico e sociale. Ribadisce, pertanto, l'esigenza di valutare altri criteri oltre quello relativo al numero degli abitanti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, fa presente che il gruppo di Forza Italia, pur facendo parte dell'opposizione, è propenso a dare il proprio contributo al fine di realizzare una riforma degli enti locali che sia effettivamente innovativa. In quest'ottica, evidenzia come non si possa assistere a una vera e propria proliferazione di città metropolitane. È importante dare alle regioni un ruolo per l'istituzione di nuove aree metropolitane.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), accogliendo l'invito rivolto dal relatore Bressa, sottoscrive il subemendamento Romele 0.2.102.2 e lo ritira.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Fabbri 0.2.102.27, Russo 0.2.102.28, D'Ottavio 0.2.102.29, Pastorelli 0.2.102.30, Matteo Bragantini 0.2.102.31, Squeri 0.2.102.32, Lodolini 0.2.102.33, De Mita 0.2.102.34, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36, in quanto concernenti la città

metropolitana di Roma, tema che sarà espressamente affrontato dall'emendamento 16.14 dei relatori, che sarà esaminato quando si passerà all'esame delle proposte emendative all'articolo 16.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.102.27; sottoscrive, inoltre, i subemendamenti D'Ottavio 0.2.102.29 e Lodolini 0.2.102.33 e li ritira.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), accogliendo l'invito rivolto dal relatore Bressa, sottoscrive i subemendamenti Russo 0.2.102.28, Squeri 0.2.102.32, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36 e li ritira.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo subemendamento 0.2.102.31.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.2.102.34 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.2.102.30: s'intende vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che essendosi concluso l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.102 dei relatori, si passerà alla votazione di quest'ultimo.

La Commissione approva l'emendamento 2.102 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.102 dei relatori, sono preclusi gli emendamenti Pillozzi 2.3, Russo 2.4, Fucci 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, Rubinato 2.28, Fucci 2.29 e 2.30, Roberta Agostini 2.31, Melilli 2.32, Gelmini 2.33, Fabbri 2.34, Russo 2.35, Matteo Bragantini 2.36, Pastorelli 2.37, Matteo Bragantini 2.38, De Mita 2.39, Squeri 2.40, Capozzolo 2.41, Cirielli 2.42, D'Ottavio 2.43, Lodolini 2.44, Russo 2.45, Lavagno 2.46, Melilli 2.47, Marco Meloni 2.48, Russo 2.49, De Mita 23.50, Vargiu 2.51 e

2.52, Rubinato 2.53, Capozzolo 2.54, Cirielli 2.55, D'Ottavio 2.56, Lodolini 2.57, Russo 2.58, Di Lello 2.59, Matteo Bragantini 2.60, Squeri 2.61, Parisi 2.62, Rubinato 2.63, Fabbri 2.64, Gelmini 2.65 e Melilli 2.66.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Gasparini 2.67, Gelmini 2.68, Vargiu 2.69 e Bianconi 2.70.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento 2.67.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.68.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 2.69 e lo ritira.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) illustra la *ratio* del suo emendamento 2.70, volto a prevedere l'elezione a suffragio universale da parte dei cittadini del sindaco della città metropolitana, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale concernente l'elezione dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti, e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.103 dei relatori.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) illustra il suo subemendamento 0.2.103.1, che persegue l'obiettivo di introdurre un sistema di democrazia diretta anche per le città metropolitane, in quanto ritiene che in una democrazia matura non è pensabile di potersi avvalere di enti di secondo livello.

Matteo BRAGANTINI (LNA) condivide l'idea di introdurre un meccanismo di elezione diretta dei sindaci delle città metropolitane, facendo presente che, se si vogliono contenere i costi, si possono anche ipotizzare cariche elettive per un numero di anni elevato, senza tuttavia ri-

nunciare ad una investitura con metodo democratico.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore*, ritiene necessario che nella fase di avvio delle città metropolitane il sindaco delle stesse sia eletto direttamente dai cittadini. Era previsto che fosse lo statuto a prevedere tale possibilità, ma l'emendamento dei relatori lo consente già nella fase iniziale. Fa presente d'altra parte che le uniche vere città metropolitane in Italia sono Roma, Milano e Napoli: soltanto per queste ultime, a suo avviso, si dovrebbe prevedere l'elezione diretta del Sindaco metropolitano.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente che il suo gruppo pone la questione della democrazia negli enti locali fin dall'inizio della legislatura. Esprime rammarico per il fatto che in questi sei mesi non si sia fatto nulla al riguardo. Si tratta di una questione serissima che attiene soprattutto alla garanzia dei diritti delle minoranze. La progressiva riduzione, nel corso degli anni, del numero dei consiglieri comunali ha comportato una progressiva erosione della democrazia rappresentativa. Sottolinea che i consiglieri comunali non sono un costo della politica, ma un momento cardine delle istituzioni democratiche e cittadini dei quali bisogna lodare l'impegno sul territorio. Molti consiglieri comunali tra l'altro non ritirano il cosiddetto gettone di presenza, che in ogni caso ammonta a circa 100 euro l'anno. Quanto alla divisione delle grandi città in aree amministrative, condivide questa finalità, ma ritiene che possa essere raggiunta attraverso la costituzione delle municipalità. Solo dopo la creazione delle municipalità, a suo avviso, si potrà dare alle aree metropolitane la possibilità di eleggere il sindaco e i consiglieri metropolitani. Infatti per avvicinare i cittadini alle istituzioni occorrono assemblee rappresentative degne di questo nome.

Il ministro Graziano DELRIO rileva che non necessariamente la città metropolitana richiede l'elezione diretta del sindaco,

come dimostra il fatto che in Europa l'elezione diretta è prevista soltanto per Londra. Fa presente che con l'elezione diretta del sindaco metropolitano si rischia di porre in essere un potere in competizione con quello dei sindaci dei comuni, soprattutto del comune capoluogo. Quanto poi alla possibilità di prevedere forme semplificate di articolazione della città metropolitana in municipi e forme più veloci di elezione, si tratta di punti sui quali il Governo è disponibile a riflettere. Il Governo è altresì disponibile a riflettere su altre proposte che si prefiggano di facilitare lo scorporo delle grandi realtà urbane.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) comprende che il modello del Governo siano state le città metropolitane europee, ma ritiene che si debba tenere presente la specificità della realtà territoriale italiana, che si caratterizza per essere formata da oltre otto mila comuni, per lo più piccoli, i quali resistono tenacemente alle fusioni e alle unioni. Forse le cose stanno cambiando, ma comunque troppo lentamente. Le città grandi sono poche e sperimentano la permanente ostilità dei comuni circosvicini: meglio pertanto evitare di imitare gli ordinamenti stranieri senza tenere conto della specificità italiana. Sottolinea inoltre come gli enti di secondo grado siano per antonomasia il luogo tipico degli imbrogli e degli inciuci, a causa della mancanza di controllo democratico e di trasparenza. Esprime il timore che in definitiva si soltanto voglia dare ad una sola parte politica il controllo totale sulle amministrazioni metropolitane.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore* conferma il parere contrario sul subemendamento Bianconi 0.2.103.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore* invita il presentatore al ritiro del subemendamento Bianconi 0.2.103.1.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.103.1.

Gianclaudio BRESSA (PD) invita il deputato Bianconi a ritirare il subemendamento 0.2.103.2, il cui contenuto è già previsto nell'emendamento dei relatori.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.103.3.

La Commissione approva il subemendamento Gelmini 0.2.103.4 (*vedi allegato 2*).

Andrea GIORGIS (PD) sottoscrive e ritira il subemendamento Melilli 0.2.103.5.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.103.6.

La Commissione approva il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.2.103.7.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.103.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno ritirato il subemendamento 0.2.103.9.

La Commissione approva il subemendamento Gelmini 0.2.103.10.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira il subemendamento De Mita 0.2.103.11.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita il relatore e il Governo a riflettere sul subemendamento Invernizzi 0.2.103.12, che eleva il quorum dei sindaci occorrente per l'approvazione dello statuto. Ritiene che si tratti di una misura di buon senso, necessaria per tutelare quella parte di comuni che non siano favorevoli allo statuto e che potrebbero anche essere la maggioranza. Ritiene sostanzialmente sbagliato prevedere che un atto importante come lo statuto della città metropolitana possa essere approvato da una minoranza di comuni, sia pure tali da rappresentare la maggioranza delle popolazioni interessate.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore* ritiene convincenti le considerazioni del deputato Bragantini e rivede il senso fa-

vorevole il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Invernizzi 0.2.103.12.

Renato BALDUZZI (SCpI) osserva che approvare il subemendamento in esame è forse altrettanto sbagliato quanto respingerlo. Il vero problema è infatti quello di riuscire ad evitare di stabilire un'unica regola che valga per tutte le situazioni. In alcuni casi infatti può avere senso l'approvazione dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei comuni, ma sarebbe sbagliato prevederlo per quelle realtà metropolitane che si caratterizzano per un grande comune capoluogo e una pletera di piccoli comuni. Si tratta di un caso specifico in cui emerge un'esigenza più generale, vale a dire quella di prevedere regole flessibili che possano essere adattate alle singole realtà territoriali. A tal fine la soluzione migliore è quella di lasciare alle regioni la possibilità di disciplinare con proprie leggi determinati aspetti della vita delle città metropolitane, in modo da tener conto delle diverse realtà locali. Invita peraltro al ritiro del subemendamento Invernizzi 0.2.103.12 che è sostanzialmente identico al subemendamento De Mita 0.2.103.11 che è stato ritirato. Ritiene infatti che la questione posta dai due subemendamenti in questione rientri in quella più generale che ha testé descritto e sulla quale il Governo si è impegnato a riflettere in vista della discussione in assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore* ricorda che l'intento dei relatori è stato quello di apportare al testo del Governo modifiche volte a conferire un maggior peso ai comuni diversi dal comune capoluogo. Concorda d'altra parte che si debba tenere presente le situazioni specifiche e ritiene che sarebbe forse opportuno includere il subemendamento in discussione tra quelli sui quali il Governo dovrà svolgere un ragionamento complessivo in vista della discussione in assemblea.

Il ministro Graziano DELRIO dichiara la disponibilità del governo a riflettere su

una soluzione che consenta l'adozione di uno statuto il più possibile condiviso dai comuni del territorio, evitando d'altra parte di conferire poteri di veto.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) fa presente che questo provvedimento non è idoneo a realizzare una razionalizzazione della disciplina degli enti territoriali, ma anzi crea situazioni conflittuali sulle quali peraltro ha avuto modo di soffermarsi in audizione presso la Commissione il Presidente della Corte dei conti. Pur apprezzando lo sforzo del Governo di mettere mano, attraverso questo provvedimento, a un tema delicato e mai veramente riformato organicamente, evidenzia che il suo gruppo invita il Governo e i relatori a ripensare all'opportunità di approvare il disegno di legge in esame, dichiarando, al contempo, la disponibilità del suo gruppo a partecipare a una discussione mirata a condividere una riforma costituzionale che riguardi tutti gli enti locali nonché gli enti inutili. Ricorda infine che esistono in questo provvedimento altri emendamenti, quali quello del relatore Bressa in materia di Expo 2015, che potranno portare a problemi quali la duplicazione di competenze fra vari enti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, sottolinea che la posizione politica del suo gruppo fin dall'inizio dell'esame di questo provvedimento è stata improntata alla necessità di collegare tale disegno di legge al disegno di legge di riforma costituzionale per l'abolizione delle province. A suo avviso, è necessaria una riforma complessiva degli enti locali che non trascuri il ruolo delle regioni. Annuncia che il suo gruppo ha presentato un disegno di legge volto ad abolire le province, analogo ad un altro presentato dal gruppo MoVimento 5 Stelle, poiché è assolutamente prioritario evitare che nel 2014 si proceda alle votazioni per rinnovare gli organi rappresentativi delle province.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il subemendamento Invernizzi 0.2.103.12, di cui è cofirmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dei subemendamenti Gelmini 0.2.103.13, 0.2.103.14, 0.2.103.15, 0.2.103.16, 0.2.103.18, 0.2.103.19 e Bianconi 0.2.103.20.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.103.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Russo 0.2.103. 22.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.2.103.23 e lo ritira.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira i suoi subemendamenti 0.2.103.24 e 0.2.103.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dei subemendamenti Gelmini 0.2.103.26, 0.2.103.27 e Russo 0.2.103.28.

La Commissione approva l'emendamento 2.103 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.103 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Gelmini 2.71, Vargiu 2.72, Melilli 2.73, gli identici Gasparini 2.74 e Fabbri 2.75, Melilli 2.76, Gelmini 2.77, Vargiu 2.78 e 2.79, Russo 2.80, Valiante 2.81, gli identici emendamenti Parisi 2.82, Squeri 2.83, Matteo Bragantini 2.84, De Mita 2.85, Russo 2.86, Capozzolo 2.87, Cirielli 2.88, D'Ottavio 2.89 e Lodolini 2.90, gli identici emendamenti Kronbichler 2.91 e Di Lello 2.92, gli emendamenti Fabbri 2.93, Gasparini 2.94, Russo 2.95 e 2.96, gli identici Vargiu 2.97 e Bianconi 2.98, l'emendamento Russo 2.99 e gli identici emendamenti Russo 2.100 e Bianconi 2.101.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Russo 2.0.1 e comunica che risulta altresì precluso l'articolo aggiuntivo Gel-

mini 2.0.2 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.103 dei relatori.

Comunica che il relatore Bressa ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 3.47, nonché il nuovo emendamento 23.100 (*vedi allegato 1*) e fa presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sarà fissato solo dopo che tutti i gruppi avranno approfondito la loro portata.

Fa presente che l'esame degli articoli 3 e 4 con le relative proposte emendative è stato accantonato; chiede ai relatori ed al Governo di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative all'articolo 5.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vargiu 5.1 e Bianconi 5.2. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Impegno 0.5.44.1, nonché sugli identici subemendamenti Squeri 0.5.44.2, D'Ottavio 0.5.44.3, Matteo Bragantini 0.5.44.4, Cirielli 0.5.44.5, Pastorelli 0.5.44.6 e sui subemendamenti Pilozi 0.5.44.7, Roberta Agostini 0.5.44.8 e 0.5.44.9, sugli identici subemendamenti Pilozi 0.5.44.10 e Mazziotti Di Celso 0.5.44.11, sul subemendamento De Mita 0.5.44.12, Roberta Agostini 0.5.44.13. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Matteo Bragantini 5.6, De Mita 5.7, Squeri 5.8, Russo 5.9, Parisi 5.10, Cirielli 5.12, Di Lello 5.13, sull'emendamento Russo 5.16, sugli identici emendamenti Di Lello 5.22, Squeri 5.23, Cirielli 5.24, De Mita 5.27, Matteo Bragantini 5.28, Russo 5.29 e Parisi 5.30. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Parisi 5.31, Russo 5.32, Squeri 5.33, Matteo Bragantini 5.34, De Mita 5.35, Cirielli 5.36, Di Lello 5.39 e sugli articoli aggiuntivi Fabbri 5.0.1 e 5.0.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vargiu 5.1 e Bianconi 5.2 e sul subemendamento Impegno 0.5.44.1. Invita al ritiro i proponenti dei subemendamenti Squeri 0.5.44.2, D'Ottavio

0.5.44.3, Matteo Bragantini 0.5.44.4, Cirielli 0.5.44.5, Pastorelli 0.5.44.6, e dei subemendamenti Piloizzi 0.5.44.7, Roberta Agostini 0.5.44.8 e 0.5.44.9, degli identici subemendamenti Piloizzi 0.5.44.10 e Mazziotti Di Celso 0.5.44.11, dei subemendamenti De Mita 0.5.44.12 e Roberta Agostini 0.5.44.13. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori, sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Matteo Bragantini 5.6, De Mita 5.7, Squeri 5.8, Russo 5.9, Parisi 5.10, Cirielli 5.12, Di Lello 5.13, sull'emendamento Russo 5.16, sugli identici emendamenti Di Lello 5.22, Squeri 5.23, Cirielli 5.24, De Mita 5.27, Matteo Bragantini 5.28, Russo 5.29 e Parisi 5.30. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Parisi 5.31, Russo 5.32, Squeri 5.33, Matteo Bragantini 5.34, De Mita 5.35, Cirielli 5.36, Di Lello 5.39 e sugli articoli aggiuntivi Fabbri 5.0.1 e 5.0.2.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, se difforni, a quello del relatore Bressa.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 5.1 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Bianconi 5.2.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive il subemendamento Impegno 0.5.44.1 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.5.44.2 e del subemendamento D'Ottavio 0.5.44.3.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.5.44.4, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che il suo gruppo è a favore dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano ed evidenziando che la sua proposta emendativa prevede di adottare la legge elettorale vigente per le

province che ha il pregio di avere permesso una limitazione dei collegi con una conseguente riduzione del numero dei consiglieri provinciali.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.5.44.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Cirielli 0.5.44.5 e Pastorelli 0.5.44.6, si intende che vi abbiano rinunciato.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.5.44.7, ne raccomanda l'approvazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, nel sottolineare che la finalità della proposta emendativa in discussione è quella di risolvere un problema reale ossia quello della garanzia delle pari opportunità negli organi rappresentativi, evidenzia tuttavia che in questo caso si tratta di elezioni di secondo grado, avvenute anni fa quando la legge che ha previsto l'introduzione della seconda preferenza non era ancora in vigore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara la sua contrarietà al subemendamento Piloizzi 0.5.44.7, evidenziando che specie per i comuni più piccoli nei prossimi anni potrebbero esservi problemi poiché, applicando la regola della seconda preferenza, non si ha la certezza che all'esito dei risultati delle elezioni i consigli comunali siano composti garantendo una adeguata rappresentanza di genere.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, fa presente di essere sensibile verso il tema della rappresentanza di genere, tenuto anche conto del fatto che l'obbligo di rappresentanza all'interno delle liste non sempre conduce all'elezione in egual misura tra i rappresentanti dei due sessi. Evidenzia, inoltre, che spesso le donne sono sottorappresentate soprattutto nei piccoli comuni.

Ciò premesso, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori, riservandosi di riconsiderare, nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto, le istanze rappresentate attraverso taluni subemendamenti presentati al predetto emendamento dei relatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva che quando si parla di rappresentanza di genere vi è la tendenza ad azzerare ogni volta la discussione mentre, a suo avviso, la questione è semplice in quanto se si vuole ottenere il risultato per cui entrambi i sessi siano parimenti rappresentati nelle liste non si può che procedere in tal senso, altrimenti è inutile invocare ragione pretestuose.

Evidenzia, inoltre, che poiché nel caso di specie si tratta di un'elezione di secondo livello, è più che mai opportuno introdurre un meccanismo che salvaguardi la rappresentanza paritaria dei due sessi nelle liste di candidati.

Ricorda, infine, come il meccanismo della doppia preferenza non trovi di fatto applicazione a legislazione vigente per i piccoli comuni.

Roberta AGOSTINI (PD) prende atto del fatto che l'introduzione del meccanismo della doppia presenza in presenza del voto ponderato rischi di dar luogo a difficoltà insormontabili dal punto di vista tecnico. Per tale ragione, pur ritenendo importante l'introduzione di una norma volta ad assicurare l'equa rappresentanza dei due sessi nella elezione del consiglio metropolitano che, come è stato più volte ricordato, è un'elezione di secondo livello, accoglie l'invito del relatore a ritirare i suoi subemendamenti 0.5.44.8, 0.5.44.9 e 0.5.44.13, riservandosi di presentare proposte emendative in materia di rappresentanza di genere nel corso del successivo esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo subemendamento 0.5.44.7 tenuto conto della disponibilità dei relatori a riconsiderare il tema della rappresentanza di

genere nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive i subemendamenti Mazziotti Di Celso 0.5.44.11 e De Mita 0.5.44.12 e li ritira.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.5.44.10. Approva quindi l'emendamento 5.44 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Matteo Bragantini 5.6, De Mita 5.7, Squeri 5.8, Russo 5.9, Parisi 5.10, Cirielli 5.12 Di Lello 5.13, Russo 5.16, Di Lello 5.22, Squeri 5.23, Cirielli 5.24, De Mita 5.27, Matteo Bragantini 5.28, Russo 5.29, Parisi 5.30 e 5.31, Russo 5.32, Squeri 5.33 Matteo Bragantini 5.34, De Mita 5.35, Cirielli 5.36, Di Lello 5.39, nonché gli articoli aggiuntivi Fabbri 5.01 e 5.02.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bianconi 6.1 e Impegno 6.2, identici all'emendamento 6.27 dei relatori. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative, evidenziando che queste ultime risulterebbero precluse dall'approvazione dell'emendamento 6.27 dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello dell'altro relatore, deputato Bressa.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bianconi 6.1, Impegno 6.2 e 6.27 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi gli emen-

damenti Russo 6.3, Fabbri 6.4, Cirielli 6.5, Di Lello 6.9, Squeri 6.10, De Mita 6.11, Matteo Bragantini 6.12, Parisi 6.13, Russo 6.14, Vargiu 6.15, Parisi 6.16, Cirielli 6.17, Di Lello 6.20, Squeri 6.22, De Mita 6.23, Matteo Bragantini 6.24, Parisi 6.25 e Russo 6.26.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Bianconi 7.1; invita al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Gasparini 7.01 e Fabbri 7.02.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello dell'altro relatore, deputato Bressa.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Bianconi 7.1.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.01, preannunciandone la ripresentazione nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.02.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sentiti i gruppi, avverte che è fissato alle ore 15 il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 8.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 8, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 8.25 dei relatori.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 8.25 dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vargiu 8.1; invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Gelmini 8.2 e 8.3 e Bianconi 8.4.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Bianconi 8.5, nonché parere contrario sugli emendamenti Valiante 8.6, Fabbri 8.7, Di Lello 8.9, Pastorelli 8.10, Russo 8.11, Gasparini 8.12, Pillozzi 8.13, Cirielli 8.14, Vignali 8.16, Squeri 8.19, Russo 8.20, Parisi 8.21, De Mita 8.22 e Matteo Bragantini 8.23.

Invita altresì al ritiro i presentatori dei subemendamenti Di Lello 0.8.25.1, Squeri 0.8.25.2, Russo 0.8.25.3 e Pillozzi 0.8.25.4, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 8.25 dei relatori.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, per le proposte emendative in relazione alle quali i relatori hanno espresso pareri difformi, concorda con il parere espresso dal relatore Bressa. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 8.25 dei relatori.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 8.1 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Gelmini 8.2 e 8.3 e Bianconi 8.4.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 8.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Valiante 8.6: s'intende vi abbia rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 8.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del su-

bemendamento Di Lello 0.8.25.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Prende atto, inoltre, del fatto che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.8.25.2 e Russo 0.8.25.3.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il suo subemendamento 0.8.25.4, volto a riequilibrare la posizione dei comuni di piccole dimensioni, che rischiano di essere fagocitati dai comuni più grandi. Rispetto a questa esigenza, ritiene che comunque l'emendamento 8.25 dei relatori rappresenti un passo in avanti rispetto a quanto previsto dal testo originario.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, preannuncia l'astensione sul subemendamento Pillozzi 0.8.25.4.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.8.25.4. Approva altresì l'emendamento 8.25 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.25 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Di Lello 8.9, Pastorelli 8.10, Russo 8.11, Gasparini 8.12, Pillozzi 8.13, Cirielli 8.14, Vignali 8.16, Squeri 8.19, Russo 8.20, Parisi 8.21, De Mita 8.22 e Matteo Bragantini 8.23.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 13.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte ora che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 ed invita i relatori ed il Governo a formulare i relativi pareri.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, formula parere contrario sugli emendamenti Russo 9.1 e Vargiu 9.2 ed invita i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Squeri 0.9.61.1, Allasia 0.9.61.2, Gelmini 0.9.61.3 e Russo 0.9.61.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.61 dei relatori

sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 9.3 e sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.4, Squeri 9.5, Russo 9.6, Cirielli 9.7, Vignali 9.10 e Di Lello 9.12 nonché sull'emendamento De Mita 9.15. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.16, Squeri 9.17, Russo 9.18, D'Ottavio 9.19, Cirielli 9.20, Capozzolo 9.21, Vignali 9.22, Lodolini 9.23 e Di Lello 9.24. Esprime parere favorevole, con riformulazione, sugli identici emendamenti Gasparini 9.25 e Fabbri 9.26. Invita i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gelmini 9.27 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.28, Squeri 9.29, Russo 9.30, D'Ottavio 9.31, Cirielli 9.32, Capozzolo 9.33, Vignali 9.34, Lodolini 9.35 e Di Lello 9.36. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Gasparini 9.37 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.38, Squeri 9.39, Russo 9.40, D'Ottavio 9.41, Cirielli 9.42, Capozzolo 9.43, Vignali 9.44, Lodolini 9.45 e Di Lello 9.46.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 9.47 e Fabbri 9.48 ed invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti D'Ottavio 9.49, Matteo Bragantini 9.50, Squeri 9.51, Russo 9.52, Lodolini 9.53, Cirielli 9.54, Capozzolo 9.55, Vignali 9.56 e Pastorelli 9.57. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.9.62.1 e sull'emendamento Gelmini 9.58 identico all'emendamento 9.62 dei relatori del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 9.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Russo 9.1 e Vargiu 9.2 e dei subemendamenti Squeri 0.9.61.1 e Allasia 0.9.61.2. Esprime parere favorevole sul subemendamento Gelmini 0.9.61.3 ed in-

vita al ritiro il presentatore del subemendamento Russo 0.9.61.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.61 dei relatori sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 9.3, sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.4, Squeri 9.5, Russo 9.6, Cirielli 9.7, D'Ottavio 9.8, Vignali 9.10 e Di Lello 9.12, sull'emendamento De Mita 9.15 e sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.16, Squeri 9.17, Russo 9.18, D'Ottavio 9.19, Cirielli 9.20, Capozzolo 9.21, Vignali 9.22, Lodolini 9.23 e Di Lello 9.24. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 9.25 e Fabbri 9.26 come riformulati dal collega Bressa. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Gelmini 9.27 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.28, Squeri 9.29, Russo 9.30, D'Ottavio 9.31, Cirielli 9.32, Capozzolo 9.33, Vignali 9.34, Lodolini 9.35 e Di Lello 9.36 e sull'emendamento Gasparini 9.37. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.38, Squeri 9.39, Russo 9.40, D'Ottavio 9.41, Cirielli 9.42, Capozzolo 9.43, Vignali 9.44, Lodolini 9.45 e Di Lello 9.46. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 9.47 e Fabbri 9.48 ed invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti D'Ottavio 9.49, Matteo Bragantini 9.50, Squeri 9.51, Russo 9.52, Lodolini 9.53, Cirielli 9.54, Capozzolo 9.55, Vignali 9.56 e Pastorelli 9.57. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.9.62.1 e sull'emendamento Gelmini 9.58 identico all'emendamento 9.62 dei relatori del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole agli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60 come riformulati dal collega Bressa. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 9.0.1.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti

Russo 9.1 e Vargiu 9.2 e del subemendamento Squeri 0.9.61.1.

Matteo BRAGANTINI (LNA) intervenendo sul subemendamento Allasia 0.9.61.2, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che, a suo avviso, il termine « trasferite » è più corretto di quello contenuto nel testo del disegno di legge che fa riferimento alla parola « attribuite ».

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, evidenzia che il termine « attribuite » è a suo avviso giuridicamente più corretto trattandosi dell'attribuzione di funzioni ad una entità di nuova costituzione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il subemendamento Allasia 0.9.61.2, di cui è cofirmatario, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Gelmini 0.9.61.3 ne evidenzia l'importanza poiché in esso è indicato espressamente che le funzioni attribuite alle province sono quelle previste all'articolo 15 del disegno di legge in discussione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando alla collega Centemero ricorda che il contenuto del subemendamento in esame è assorbito dall'emendamento 9.61 dei relatori che sarà successivamente valutato.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.9.61.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Russo 0.9.61.4. Intervenendo sull'emendamento 9.61 dei relatori, osserva che sarebbe opportuno riformularlo prevedendo al comma 1, primo periodo, di sostituire le parole « di cui » con le parole « ai sensi ».

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, condividendo l'osservazione del presidente Sisto, riformula il suo emendamento 9.61

dei relatori prevedendo al comma 1, primo periodo, di sostituire le parole « di cui » con le parole « ai sensi ».

La Commissione approva l'emendamento 9.61 dei relatori come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.61 del relatore risultano preclusi l'emendamento Gelmini 9.3 e gli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.4, Squeri 9.5, Russo 9.6, Cirielli 9.7, Vignali 9.10 e Di Lello 9.12.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento De Mita 9.15 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Squeri 9.17 e Russo 9.18 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti D'Ottavio 9.19, Cirielli 9.20, Capozzolo 9.21, Vignali 9.22, Lodolini 9.23 e Di Lello 9.24.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 9.16.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.25.

Marilena FABBRI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.26.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 9.25 e Fabbri 9.26 come riformulati dal relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Gelmini 9.27. Constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti D'Ottavio 9.31, Capozzolo 9.33, Vignali 9.34, Lodolini 9.35 e Di Lello 9.36.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.28, chiede chiarimenti al Governo e ai relatori sulla motivazione del parere contrario alla predetta proposta emendativa finalizzata a favorire importanti economie di scala nella gestione dei servizi pubblici.

Il ministro Graziano DELRIO, replicando all'onorevole Matteo Bragantini fa presente che la gestione dei servizi pubblici non deve, a suo avviso, essere attribuita alla città metropolitana poiché in questo modo potrebbe verificarsi una lesione della competenza esclusiva delle regioni sulla materia.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 9.28 alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) sottoscrive gli identici emendamenti Squeri 9.29, Russo 9.30 e Cirielli 9.32 e li ritira in considerazione dei chiarimenti offerti dal Governo.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento 9.37.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti Squeri 9.39 D'Ottavio 9.41, Cirielli 9.42, Capozzolo 9.43, Vignali 9.44, Lodolini 9.45 e Di Lello 9.46.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.38, chiede chiarimenti al Governo e ai relatori circa il loro parere contrario.

Il ministro Graziano DELRIO, replicando all'onorevole Matteo Bragantini fa presente che la norma nella sua attuale formulazione specifica meglio una competenza che deve rimanere in capo ai comuni ubicati nell'ambito metropolitano.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando all'onorevole Matteo Bragantini, evidenzia che la sua proposta emendativa

esproprierebbe i comuni della loro competenza in materia urbanistica.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 9.38 alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) sottoscrive l'identico emendamento Russo 9.40 e lo ritira alla luce della precisazione resa dal Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 9.47 e Fabbri 9.48 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti D'Ottavio 9.49, Squeri 9.51, Russo 9.52, Lodolini 9.53, Cirielli 9.54, Capozzolo 9.55, Vignali 9.56 e Pastorelli 9.57.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.50, ne raccomanda l'approvazione segnalando che si tratta di una proposta di buon senso al fine di attribuire alla città metropolitana le funzioni attualmente previste in capo alle altre province.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando al collega Matteo Bragantini ricorda che il contenuto della sua proposta emendativa è assorbito dall'emendamento 9.61 dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 9.50 alla luce dei chiarimenti offerti dal relatore Bressa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.9.62.1 e gli identici emendamenti Gelmini 9.58 e 9.62 dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, intervenendo sugli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60 ne propone una riformulazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.59.

Marilena FABBRI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.60.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60 (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo De Mita 9.0.1 e lo ritira.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 15.45.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 10.50 dei relatori e che il relatore Centemero ha presentato gli emendamenti 3.350, 4.350, 16.350 e 18.350 come preannunciato prima della sospensione dei lavori. Avverte inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 23.100 dei relatori e all'emendamento 3.47 (*nuova versione*) del relatore Bressa.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, ritira la propria firma dall'emendamento 4.52 dei relatori, avendo presentato l'emendamento 4.350, ed aggiunge la propria firma all'emendamento 23.52 del relatore Bressa.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) dei relatori e sul subemendamento Bragantini 0.10.50.5.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 11.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Centemero, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.21 dei relatori ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 11.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Toninelli 11.1, soppressivo dell'articolo 11, di cui è cofirmatario, sottolinea che nel provvedimento in esame si procede ad uno svuotamento delle funzioni delle province, ma non alla loro soppressione per la quale è richiesto un percorso di riforma costituzionale. Ricordato che la soppressione delle province ha rappresentato uno dei punti qualificanti del programma elettorale del M5S, propone di commissariare le province e di presentare un disegno di legge costituzionale volto alla loro soppressione da approvare nel più breve tempo possibile. Comunica quindi che essendo contrario al metodo e ai contenuti del provvedimento in esame il proprio gruppo abbandonerà i lavori della Commissione. (*I deputati del gruppo M5S abbandonano l'aula*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, pur non condividendo il merito delle argomentazioni del collega D'Ambrosio, dà atto ai deputati del M5S di aver tenuto un comportamento assolutamente corretto.

Danilo TONINELLI (M5S), relativamente alla calendarizzazione del provvedimento in oggetto in Assemblea a partire da lunedì 2 dicembre a condizione che esso non rechi oneri, fa presente che a suo avviso tale espressione è da intendersi riferita anche all'eventualità in cui il provvedimento stesso possa comportare risparmi, ciò che creerebbe comunque problemi rispetto all'esame della legge di stabilità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replica all'obiezione del deputato Toninelli

facendo presente che nella comunicazione della Conferenza dei presidenti di gruppo si prevede espressamente che il provvedimento non debba recare oneri e che, in ogni caso, il carattere non oneroso del provvedimento sarà accertato dalla Commissione bilancio, in sede di espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Toninelli 11.1 e Lavagno 11.2.

Laura RAVETTO (FI-PdL), in assenza dei presentatori, sottoscrive gli identici emendamenti Cirielli 11.3, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15 e l'emendamento Russo 11.17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vignali 11.4, Capozzolo 11.5, D'Ottavio 11.6 e Carrescia 11.7: s'intende vi abbiano rinunciato.

Fabio MELILLI (PD) ritira il suo emendamento 11.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Lodolini 11.9 e Pastorelli 11.10: s'intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'emendamento De Mita 11.13 e lo ritira.

Matteo BRAGANTINI (LNA) insiste per la votazione del suo emendamento 11.11, volto ad attribuire priorità ad una riforma costituzionale complessiva rispetto ad un provvedimento di riordino delle funzioni degli enti locali quale è il progetto di legge in esame.

Danilo TONINELLI (M5S), richiamando un intervento precedente svolto dal capogruppo in Commissione del Movimento 5 Stelle, chiarisce che, pur essendo tale gruppo contrario in generale al commissariamento delle province, è opportuno indicare nel testo riferimenti corretti.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il suo emendamento 11.12, identico all'emendamento Matteo Bragantini 11.11 e ad una serie di altri emendamenti, evidenziandone l'obiettivo, volto a sopprimere un inciso che a suo avviso ha poco senso. Evidenzia, quindi, che il gruppo al quale appartiene intende portare avanti una riforma complessiva della *governance* locale e che su tale progetto si è registrata anche la disponibilità da parte del gruppo Movimento 5 Stelle. Fa altresì presente che, nonostante gli sforzi indubbiamente compiuti da parte della I Commissione, i problemi rimangono numerosi, soprattutto rispetto all'esigenza di assicurare un'effettiva partecipazione democratica nell'ambito della riorganizzazione della *governance* locale. Ribadisce, pertanto, che molte proposte emendative presentate dal suo gruppo sono finalizzate a superare l'idea della costituzione di enti di secondo livello, favorendo la partecipazione e il voto dei cittadini.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, ribadisce innanzitutto la disponibilità da parte del suo gruppo a proseguire nel dialogo sulla riforma complessiva degli enti locali anche se a suo giudizio essa dovrebbe ricomprendere le regioni, data l'urgenza di risolvere le numerose problematiche che riguardano queste ultime. Con specifico riferimento all'emendamento in oggetto, ne evidenzia la *ratio*, volta evidentemente ad evitare di trasformare una fase transitoria in una definitiva.

Il ministro Graziano DELRIO ringrazia innanzitutto il Movimento 5 Stelle per la disponibilità mostrata rispetto al tema della riforma degli enti locali sul quale lo stesso Governo è intervenuto con un disegno di legge costituzionale che sopprime le province (C. 1543). Per quanto riguarda poi la riforma complessiva del Titolo V della Costituzione, cui faceva riferimento il relatore Centemero nel suo intervento, fa presente che su questo punto proseguono i lavori del Comitato dei 42. Evidenzia, inoltre, che il primo passo da compiere consiste nel riordino delle funzioni degli

enti locali, considerato un pilastro fondamentale del progetto più ampio, ma al tempo stesso molto semplice e lineare, che il Governo ha in mente, e che riguarda un assetto complessivo in cui le funzioni propriamente di gestione saranno attribuite ai comuni e non alle regioni.

Ribadisce, quindi che allo stato attuale occorre intervenire tempestivamente predisponendo misure di semplificazione di cui potranno trarre giovamento gli amministratori locali, nonché misure volte a favorire forme di gestione in maniera associata, che consentano di contenere i costi migliorando al contempo la qualità dei servizi.

Ciò premesso, si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Cirielli 11.3, Matteo Bragantini 11.11, Pillozzi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, a seguito del parere espresso dal ministro Delrio, modifica il parere precedentemente espresso, rimettendosi alla Commissione sugli identici emendamenti Cirielli 11.3, Matteo Bragantini 11.11, Pillozzi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cirielli 11.3, Matteo Bragantini 11.11, Pillozzi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15 (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Russo 11.17.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 11.18 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 11.21 dei relatori (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.21 dei relatori, s'intende precluso l'emendamento Russo 11.19.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, modificando il suo precedente orienta-

mento, esprime parere favorevole sull'emendamento Kronbichler 11.20.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, è favorevole all'emendamento Kronbichler 11.20.

Il sottosegretario Walter FERRAZZA esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Kronbichler 11.20.

La Commissione approva l'emendamento Kronbichler 11.20 (*vedi allegato 2*).

Procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sentiti i gruppi fissa alle ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore Centemero.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Palese 12.1 e sui subemendamenti Bianconi 0.12.44.1 e De Mita 0.12.44.2. Esprime poi parere favorevole sugli identici subemendamenti Melilli 0.12.44.3, Carrescia 0.12.44.4, Balduzzi 0.12.44.5 e Carrescia 0.12.44.6, a condizione che sia riformulato riferendolo, anziché all'articolo 12, dopo il comma 2, all'articolo 12 *-bis*, dopo il comma 8 e che sia soppresso il terzo periodo.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Bianconi 0.12.44.7 e sugli identici subemendamenti Squeri 0.12.44.8, Grimoldi 0.12.44.9, Pastorelli 0.12.44.10, D'Ottavio 0.12.44.11, Lodolini 0.12.44.12, Cirielli 0.12.44.13 e De Mita 0.12.44.14, nonché sugli identici subemendamenti Squeri 0.12.44.15, Matteo Bragantini 0.12.44.16, Cirielli 0.12.44.17, De Mita 0.12.44.18 e Pastorelli 0.12.44.19, oltre che su i subemendamenti Pillozzi 0.12.44.20, Parisi 0.12.44.21, Romele 0.12.44.22, Russo 0.12.44.23, Romele 0.12.44.24, Palese 0.12.44.25 e Bianconi 0.12.44.26. Invita al ritiro il presentatore del subemendamento Borghi 0.12.44.27. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Pillozzi

0.12.44.28, Romele 0.12.44.29, Palese 0.12.44.30, Parisi 0.12.44.31, Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32, Carrescia 0.12.44.33, Pillozzi 0.12.44.34. Invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Melilli 0.12.44.35 e Borghi 0.12.44.36. Esprime parere contrario sul subemendamento Pillozzi 0.12.44.37. Invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Pillozzi 0.12.44.38, Roberta Agostini 0.12.44.39 e Mazziotti Di Celso 0.12.44.40. Esprime parere contrario sui subemendamenti Carrescia 0.12.44.41 e Palese 0.12.44.42. Invita al ritiro il presentatore del subemendamento Roberta Agostini 0.12.44.43. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Pillozzi 0.12.44.44 e Palese 0.12.44.45.

Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 12.44 dei relatori. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Parisi 12.2, Vargiu 12.3, Bianconi 12.4, Balduzzi 12.5, Romele 12.8 e 12.9, sugli identici emendamenti Cirielli 12.10, Pastorelli 12.13, Fabrizio Di Stefano 12.14, De Mita 12.15, Matteo Bragantini 12.16 e Russo 12.17 e sugli emendamenti Lavagno 12.18 e Romele 12.19, nonché sugli identici emendamenti Cirielli 12.21, Pastorelli 12.23, De Mita 12.24, Fabrizio Di Stefano 12.25, Russo 12.26 e Matteo Bragantini 12.27 e sugli emendamenti Pillozzi 12.30, Di Lello 12.31, 12.32 e 12.33, Carrescia 12.34, Lavagno 12.36, Rubinato 12.37, Guerra 12.38, Romele 12.39, Di Lello 12.40 e 12.41 e sull'articolo aggiuntivo Pillozzi 12.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme al relatore Bressa su tutte le proposte emendative ad eccezione delle seguenti: invita al ritiro il presentatore del subemendamento De Mita 0.12.44.2, esprime parere favorevole sul subemendamento Bianconi 0.12.44.7, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Romele 0.12.44.22, Palese 0.12.44.25, Pillozzi 0.12.44.28 e Romele 0.12.44.29. Esprime parere contrario sul subemendamento Borghi 0.12.44.27. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dei subemendamenti Palese 0.12.44.30, Parisi

0.12.44.31, Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32, Carrescia 0.12.44.33, Pillozzi 0.12.44.34 e 0.12.44.37, Carrescia 0.12.44.41, Palese 0.12.44.42 e Pillozzi 0.12.44.44. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Palese 0.12.44.45. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 12.44 dei relatori.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, nei casi di pareri difformi, concorda con il parere espresso dal relatore Bressa.

Laura RAVETTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Palese 12.1 e il subemendamento Bianconi 0.12.44.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.12.44.2 e lo ritira.

Laura RAVETTO (FI-PdL), in assenza del presentatore, fa proprio il subemendamento Melilli 0.12.44.3 e lo sottoscrive.

La Commissione approva il subemendamento Melilli 0.12.44.3 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) avverte che risulta assorbito il subemendamento Carrescia 0.12.44.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), in assenza del presentatore, fa proprio il subemendamento Balduzzi 0.12.44.5 e lo sottoscrive.

La Commissione approva il subemendamento Balduzzi 0.12.44.5 (*vedi allegato*).

Andrea GIORGIS (PD), in assenza del presentatore, fa proprio il subemendamento Carrescia 0.12.44.6, accogliendo la riformulazione proposta dal relatore, e lo sottoscrive.

La Commissione approva il subemendamento Carrescia 0.12.44.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto dell'avvenuto ritiro dei subemendamenti Bianconi 0.12.44.7 e Squeri 0.12.44.8 e 0.12.44.15.

Constata altresì l'assenza del presentatore degli identici subemendamenti Pastorelli 0.12.44.10, D'Ottavio 0.12.44.11, Lodolini 0.12.44.12, Cirielli 0.12.44.13, De Mita 0.12.44.14, Cirielli 0.12.44.17, De Mita 0.12.44.18 e Pastorelli 0.12.44.19: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Grimoldi 0.12.44.9 e Matteo Bragantini 0.12.44.16.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra il subemendamento 0.12.44.20, di cui è cofirmatario, insistendo che sia posto in votazione.

La Commissione respinge il subemendamento Florian Kronbichler 0.12.44.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'avvenuto ritiro dei subemendamenti Parisi 0.12.44.21, Romele 0.12.44.22, Russo 0.12.44.23, Romele 0.12.44.24, Palese 0.12.44.25, Bianconi 0.12.44.26, Romele 0.12.44.29, Palese 0.12.44.30, Parisi 0.12.44.31, Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32 e Carrescia. 0.12.44.33.

Enrico BORGHI (PD) chiede al relatore un ripensamento circa il parere espresso sul suo subemendamento 0.12.44.27.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che la formulazione recata dal testo risulta essere più congrua rispetto alla modifica ipotizzata dal subemendamento Borghi 0.12.44.27.

Enrico BORGHI (PD) ritira il suo subemendamento 0.12.44.27.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dei subemendamenti Romele 0.12.44.29, Palese 0.12.44.30 e Parisi 0.12.44.31.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pilozzi 0.12.44.28 e 0.12.44.34.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32, Carrescia 0.12.44.33, Melilli 0.12.44.35: si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) ritira il suo subemendamento 0.12.44.36.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo subemendamento 0.12.44.37.

Florian KRONBICHLER (SEL) ritira il subemendamento Pilozzi 0.12.44.38 di cui è cofirmatario, precisando di aderire all'invito rivolto al relatore sulla base del presupposto che il tema delle misure volte a favorire una rappresentanza paritaria di uomini e donne nelle liste di candidati sarà ripreso nel corso del successivo *iter* del provvedimento, secondo l'impegno assunto in tal senso dai relatori.

Marilena FABBRI (PD) in assenza del presentatore, sottoscrive il subemendamento Roberta Agostini 0.12.44.39 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.12.44.40.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Carrescia 0.12.44.41: si intende vi abbia rinunciato. Prende atto, altresì, del fatto che il subemendamento Palese 0.12.44.42 è stato ritirato.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive il subemendamento Roberta Agostini 0.12.44.43 e lo ritira.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il suo subemendamento 0.12.44.44, ai sensi del quale lo statuto può prevedere l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale secondo deter-

minate disposizioni, tra cui quella secondo la quale le liste di candidati devono prevedere una presenza paritaria di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Evidenzia, quindi, come tale proposta emendativa contenga entrambi gli elementi alla base di diverse proposte emendative presente dal suo gruppo ovvero il favore verso l'elezione diretta degli organi degli enti locali nonché verso la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) condivide l'obiettivo illustrato dal deputato Pilozzi, di favorire la partecipazione dei cittadini rispetto alla *governance* degli enti locali.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.12.44.44.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Palese 0.12.44.45: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 12.44 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.44 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Parisi 12.2, Vargiu 12.3, Bianconi 12.4, Balduzzi 12.5, Romele 12.8 e 12.9, gli identici emendamenti Cirielli 12.10, Pastorelli 12.13, Fabrizio Di Stefano 12.14, De Mita 12.15, Matteo Bragantini 12.16 e Russo 12.17 e gli emendamenti Lavagno 12.18 e Romele 12.19, nonché gli identici emendamenti Cirielli 12.21, Pastorelli 12.23, De Mita 12.24, Fabrizio Di Stefano 12.25, Russo 12.26 e Matteo Bragantini 12.27, Pilozzi 12.30, Di Lello 12.31, 12.32 e 12.33, Carrescia 12.34, Lavagno 12.36, Rubinato 12.37, Romele 12.39, Di Lello 12.40 e 12.41.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.0.1.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cirielli 13.1, Capozzolo 13.2, D'Ottavio 13.3, Lodolini 13.4, Pastorelli e 13.5, Vargiu 13.6, Grimoldi 13.7, De Mita 13.8, Fabrizio Di Stefano 13.9, Russo 13.10 e Bianconi 13.11,. Esprime altresì parere contrario sugli identici subemendamenti Squeri 0.13.15.1, Invernizzi 0.13.15.2, D'Ottavio 0.13.15.3, Cirielli 0.13.15.4, Pastorelli 0.13.15.5 e Bruno Bossio 0.13.15.6 e sui subemendamenti Pillozzi 0.13.15.7 e Romele 0.13.15.8. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 13.15 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Parisi 13.12, Matteo Bragantini 13.13 e Romele 13.14.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, invita al ritiro, da parte dei presentatori, degli identici emendamenti Cirielli 13.1, Capozzolo 13.2, D'Ottavio 13.3, Lodolini 13.4, Pastorelli 13.5, Vargiu 13.6 Grimoldi 13.7, De Mita 13.8, Fabrizio Di Stefano 13.9, Russo 13.10 e Bianconi 13.11, nonché sugli emendamenti Parisi 13.12, Matteo Bragantini 13.13 e Romele 13.14. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Squeri 0.13.15.1, Invernizzi 0.13.15.2, D'Ottavio 0.13.15.3, Cirielli 0.13.15.4, Pastorelli 0.13.15.5 e Bruno Bossio 0.13.15.6, ed invita al ritiro dei subemendamenti Pillozzi 0.13.15.7 e Romele 0.13.15.8. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 13.15 dei relatori.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, in caso di difformità fra i pareri dei due relatori, a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il gruppo SCpI ha ritirato tutti gli emendamenti su cui il parere è contrario.

Constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Cirielli 13.1, Capozzolo 13.2, D'Ottavio 13.3, Lodolini 13.4, Pastorelli 13.5, Vargiu 13.6, Fabrizio Di Stefano 13.9, Russo 13.10 e Bianconi 13.11.

La Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 13.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che il subemendamento Squeri 0.13.15.1, è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.13.15.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che i subemendamenti D'Ottavio 0.13.15.3, Cirielli 0.13.15.4, Pastorelli 0.13.15.5 e Bruno Bossio 0.13.15.6 sono decaduti.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente che il suo subemendamento 0.13.15.7 affronta un punto dolente dell'impianto del disegno di legge poiché l'articolo 10, al comma 1, non prevede il subentro completo alle province da parte delle città metropolitane. Invita pertanto a votare la sua proposta emendativa per evitare che si instauri una specie di doppio regime rispetto al quale la sua parte politica si dichiara assolutamente contraria.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.13.15.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che il subemendamento Romele 0.13.15.8 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 13.15 dei relatori (*vedi allegato 2*), risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Vargiu 14.1 e Romele 14.2, nonché sugli identici emendamenti Parisi 14.3, Russo 14.4, Fabrizio di Stefano 14.5, De Mita 14.6, Allasia 14.7, Matteo Bragantini 14.8, D'Ottavio 14.9, Cirielli 14.10, Capozzolo 14.11, Carrescia 14.12, Lodolini 14.13 e Pastorelli 14.14. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Bianconi 14.15. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Pastorelli

14.16, Lodolini 14.17, Carrescia 14.18, Capozzolo 14.19, Cirielli 14.20, D'Ottavio 14.21, Matteo Bragantini 14.22, identici al 14.27 dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vargiu 14.1, parere favorevole sugli emendamenti Romele 14.2, Parisi 14.3, Russo 14.4, Fabrizio di Stefano 14.5, De Mita 14.6, Matteo Bragantini 14.8, D'Ottavio 14.9, Cirielli 14.10, Capozzolo 14.11, Carrescia 14.12, Lodolini 14.13 e Pastorelli 14.14 e parere conforme a quello del relatore Bressa per i successivi ad eccezione dell'emendamento Alassia 14.7 su cui è favorevole.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, in caso di difformità fra i pareri dei due relatori, a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Vargiu 14.1, Romele 14.2, Parisi 14.3, Russo 14.4, Fabrizio Di Stefano 14.5, Matteo Bragantini 14.8, D'Ottavio 14.9, e constatato che, i presentatori degli identici emendamenti Cirielli 14.10, Capozzolo 14.11, Carrescia 14.12, Lodolini 14.13 e Pastorelli 14.14, non sono presenti, avverte che si intende che abbiano rinunciato a porre in votazione i loro emendamenti.

Prende atto altresì che l'emendamento Bianconi 14.15 è stato ritirato.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Allasia 14.7 invita a votare il suo emendamento sul divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza di coloro che dovessero ricoprire le cariche di consiglieri provinciali e amministratori comunali contemporaneamente.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 14.7.

La Commissione approva gli identici emendamenti 14.27 dei relatori e Matteo Bragantini 14.22 (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Russo 0.15.91.1, Palese 0.15.91.2, Russo 0.15.91.3 e Carrescia 0.15.91.4, Russo 0.15.91.5, Mazziotti Di Celso 0.15.91.6, Piloizzi 0.15.91.7, Gelmini 0.15.91.8 e 0.15.91.9, Romele 0.15.91.10. Invita al ritiro del subemendamento Balduzzi 0.15.91.11. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Pastorelli 0.15.91.12, De Mita 0.15.91.13, Cirielli 0.15.91.14, Matteo Bragantini 0.15.91.15, D'Ottavio 0.15.91.16 e Squeri 0.15.91.17, sugli identici subemendamenti Invernizzi 0.15.91.18, Pastorelli 0.15.91.19, D'Ottavio 0.15.91.20, De Mita 0.15.91.21, Squeri 0.15.91.22 e Cirielli 0.15.91.23, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.24, Pastorelli 0.15.91.25, Cirielli 0.15.91.26, D'Ottavio 0.15.91.27, Invernizzi 0.15.91.28 e Squeri 0.15.91.29, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.30, De Mita 0.15.91.31, D'Ottavio 0.15.91.32, Matteo Bragantini 0.15.91.33, Squeri 0.15.91.34 e Cirielli 0.15.91.35, sugli identici subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.36, Matteo Bragantini 0.15.91.37, Cirielli 0.15.91.38, Pastorelli 0.15.91.39, Squeri 0.15.91.40 e De Mita 0.15.91.41, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.42, De Mita 0.15.91.43, D'Ottavio 0.15.91.44, Invernizzi 0.15.91.45, Cirielli 0.15.91.46 e Squeri 0.15.91.47, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.48, De Mita 0.15.91.49, Squeri 0.15.91.50, D'Ottavio 0.15.91.51, Cirielli 0.15.91.52 e Matteo Bragantini 0.15.91.53, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.54, Caparini 0.15.91.55 e Russo 0.15.91.56, sugli identici subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.57, Pastorelli 0.15.91.58, De Mita 0.15.91.59, Squeri 0.15.91.60, Invernizzi 0.15.91.61 e Cirielli 0.15.91.62, sugli identici subemendamenti Cirielli 0.15.91.63, Pastorelli 0.15.91.64, Invernizzi 0.15.91.65, Squeri 0.15.91.66, De Mita 0.15.91.67 e D'Ottavio 0.15.91.68, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.69 e Russo 0.15.91.70, Palese 0.15.91.71 e Russo 0.15.91.72, sul subemendamento Russo 0.15.91.73, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.74 e Russo 0.15.91.75, sugli identici subemen-

damenti Palese 0.15.91.76 e Russo 0.15.91.77, sui subemendamenti Russo 0.15.91.78, Mazziotti Di Celso 0.15.91.79, Caparini 0.15.91.80. Invita altresì al ritiro del subemendamento Bianconi 0.15.91.81. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti De Mita 0.15.91.82 e Bianconi 0.15.91.83, sugli identici subemendamenti Mazziotti Di Celso 0.15.91.84 e Carrescia 0.15.91.85, sul subemendamento Russo 0.15.91.86, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.87, De Mita 0.15.91.88, D'Ottavio 0.15.91.89, Matteo Bragantini 0.15.91.90, Cirielli 0.15.91.91 e Squeri 0.15.91.92, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.93, Pastorelli 0.15.91.94, D'Ottavio 0.15.91.95, Invernizzi 0.15.91.96, Cirielli 0.15.91.97 e Squeri 0.15.91.98, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.99, Pastorelli 0.15.91.100, D'Ottavio 0.15.91.101, Matteo Bragantini 0.15.91.102, Cirielli 0.15.91.103 e Squeri 0.15.91.104, sul subemendamento Russo 0.15.91.105, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.106, Invernizzi 0.15.91.107, Cirielli 0.15.91.108, Squeri 0.15.91.109, Pastorelli 0.15.91.110 e D'Ottavio 0.15.91.111 e sul subemendamento Russo 0.15.91.112. Invita quindi al ritiro del subemendamento Mazziotti 0.15.91.113. Espone ancora parere contrario sui subemendamenti Pillozzi 0.15.91.114, Migliore 0.15.91.115, Pillozzi 0.15.91.116, Carrescia 0.15.91.117 e Palese 0.15.91.118. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 15.91 I relatori.

Esprime ancora parere contrario sugli emendamenti Carrescia 15.1 e Palese 15.2 nonché sugli identici emendamenti Russo 15.3, Fabrizio Di Stefano 15.4, Cirielli 15.5, Vignali 15.6, Capozzolo 15.7, D'Ottavio 15.8, Lodolini 15.9 e Matteo Bragantini 15.10, Cirielli 15.11, D'Ottavio 15.12, Bruno Bossio 15.13, Valiante 15.14 e Pastorelli 15.15, sugli emendamenti De Mita 15.16, Russo 15.17 e Pillozzi 15.18, sugli identici emendamenti Invernizzi 15.19, Russo 15.20, Tancredi 15.21 e Palese 15.22, sugli emendamenti Vargiu 15.23, Melilli 15.24, De Menech 15.25, Gelmini 15.26 e Romele 15.27, sugli identici emendamenti Cirielli 15.28, D'Ottavio 15.29, Di Lello 15.30, Bruno Bossio 15.31, Valiante

15.32, De Mita 15.33, Palese 15.34, Matteo Bragantini 15.35, Russo 15.36 e Tancredi 15.37.

Gli identici emendamenti Cirielli 15.38, D'Ottavio 15.39, Bruno Bossio 15.40, Valiante 15.41, Pastorelli 15.42, Grimoldi 15.43, Russo 15.44, Squeri 15.45 e Palese 15.46, sugli identici emendamenti Palese 15.47, Cirielli 15.48, D'Ottavio 15.49, Bruno Bossio 15.50, Valiante 15.51, Pastorelli 15.52, Matteo Bragantini 15.53, Russo 15.54, De Mita 15.55 e Squeri 15.56, sugli emendamenti Tancredi 15.57, Palmizio 15.58, sugli identici emendamenti Cirielli 15.59, D'Ottavio 15.60, Matteo Bragantini 15.61, Valiante 15.62, Pastorelli 15.63, Russo 15.64, De Mita 15.65, Squeri 15.66 e Palese 15.67, sugli emendamenti Squeri 15.68 e Fabrizio Di Stefano 15.69, sugli identici emendamenti Cirielli 15.70, D'Ottavio 15.71, Bruno Bossio 15.72, Pastorelli 15.73, Valiante 15.74, Russo 15.75, Matteo Bragantini 15.76, Tancredi 15.77, De Mita 15.78 e Palese 15.79, sugli emendamenti Melilli 15.80, Bruno Bossio 15.81, Bianconi 15.82, Balduzzi 15.83, Bianconi 15.85, De Menech 15.86, Vargiu 15.87 e 15.88, De Menech 15.89 e Palese 15.90.

Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1 e esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 15.0.2. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Pillozzi 15.0.3, esprime parere favorevole per la parte ammissibile. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi Migliore 15.0.4 e Pillozzi 15.0.5, e esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pillozzi 15.0.6.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello del collega relatore Bressa ad eccezione dei subemendamenti Gelmini 0.15.91.8 e 0.15.91.9, Romele 0.15.91.10.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, in caso di difformità fra i pareri dei due relatori, a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, prende atto che i subemendamenti

Russo 0.15.91.1, Palese 0.15.91.2, Russo 0.15.91.3 sono stati ritirati, e, constatato l'assenza dei presentatori del subemendamento Carrescia 0.15.91.4 avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte altresì che i subemendamenti Russo 0.15.91.5, Mazziotti Di Celso 0.15.91.6 sono stati ritirati.

Florian KRONBICHLER (SEL) insiste perché venga posto in votazione il subemendamento Pilozzi 0.15.91.7.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.15.91.7.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, prende atto che i subemendamenti Gelmini 0.15.91.8 e 0.15.91.9, Romele 0.15.91.10, Balduzzi 0.15.91.11 sono stati ritirati. Constatato l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Pastorelli 0.15.91.12, De Mita 0.15.91.13, Cirielli 0.15.91.14, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.15.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, prende atto che i subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.16 e Squeri 0.15.91.17 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.19, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che sono stati ritirati i subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.20, De Mita 0.15.91.21, Squeri 0.15.91.22.

Constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.23, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che è stato ritirato il subemendamento De Mita 0.15.91.24. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.25, av-

verte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che è stato ritirato il subemendamento Cirielli 0.15.91.26. Avverte altresì che è stato ritirato il subemendamento D'Ottavio 0.15.91.27.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.28.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che i subemendamenti Squeri 0.15.91.29 e gli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.30, De Mita 0.15.91.31, D'Ottavio 0.15.91.32 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.33.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che gli identici subemendamenti, Squeri 0.15.91.34 e Cirielli 0.15.91.35 sono stati ritirati e altrettanto gli identici subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.36, Cirielli 0.15.91.38, Pastorelli 0.15.91.39, Squeri 0.15.91.40 e De Mita 0.15.91.41 e gli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.42, De Mita 0.15.91.43, D'Ottavio 0.15.91.44, Cirielli 0.15.91.46 e Squeri 0.15.91.47.

Constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.48, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che gli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.49, Squeri 0.15.91.50, D'Ottavio 0.15.91.51 sono stati ritirati. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.52, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni i subemendamenti Matteo Bragantini 0.15.91.37, Invernizzi 0.15.91.45 e Matteo Bragantini 0.15.91.53.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che il subemendamento Palese 0.15.91.54 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Caparini 0.15.91.55.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che i subemendamenti Russo 0.15.91.56 e D'Ottavio 0.15.91.57 sono stati ritirati. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.58, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che i subemendamenti De Mita 0.15.91.59, Squeri 0.15.91.60 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.61.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.62 e degli identici subemendamenti Cirielli 0.15.91.63 e Pastorelli 0.15.91.64, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.65.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte quindi che sono stati ritirati gli identici subemendamenti , Squeri 0.15.91.66, De Mita 0.15.91.67 e D'Ottavio 0.15.91.68, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.69 e Russo 0.15.91.70, gli identici subemendamenti Palese 0.15.91.71 e Russo 0.15.91.72, il subemendamento Russo 0.15.91.73, gli identici emendamenti Palese 0.15.91.74 e Russo 0.15.91.75, gli identici emendamenti Palese 0.15.91.76 e Russo 0.15.91.77, nonché i subemendamenti Russo 0.15.91.78, Mazziotti Di Celso 0.15.91.79.

La Commissione respinge il subemendamento Caparini 0.15.91.80.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Bianconi 0.15.91.81, De Mita 0.15.91.82, Bianconi 0.15.91.83, Mazziotti Di Celso 0.15.91.84. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Carrescia 0.15.91.85, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che è stato ritirato il subemendamento Russo 0.15.91.86. Con-

statato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.87, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti De Mita 0.15.91.88, D'Ottavio 0.15.91.89.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.90.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.91, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.15.91.92 e De Mita 0.15.91.93. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.94, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento D'Ottavio 0.15.91.95 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.96.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.97, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.15.91.98 e De Mita 0.15.91.99. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.100, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento D'Ottavio 0.15.91.101 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.102.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.103, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.15.91.104 e Russo 0.15.91.105. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento De Mita 0.15.91.106, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.107.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.108, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento Squeri 0.15.91.109 è stato ritirato. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.110 avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.111, Russo 0.15.91.112 e Mazziotti 0.15.91.113.

Nazzareno PILOZZI (SEL) nell'illustrare il suo subemendamento 0.15.91.114 ne ricorda le finalità di razionalizzazione, da concordare in ogni caso con le regioni.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che da una lettura attenta dell'emendamento presentato dai relatori si può evincere che l'esigenza manifestata dal collega Pilozzi è già stata presa in considerazione, prevedendo l'attribuzione all'area vasta di tutte le funzioni organizzative. Osserva poi che la norma è introdotta come principio poiché la competenza relativamente a questi organi non è statale ma regionale, e ricorda che da una attuazione della norma può discendere la soppressione di tre o quattro mila enti poiché l'area vasta va a sostituire la vecchia idea della provincia napoleonica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ricorda di aver presentato un emendamento che prevedeva l'estensione del criterio di cui al comma 4 che andava nella stessa direzione senza che fosse preso nella dovuta considerazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, osserva che si trattava di una formulazione complicata i cui intendimenti sono stati compresi.

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva che l'emendamento dei relatori è stato presen-

tato successivamente al suo, ma li ringrazia ugualmente per aver fatto un passo avanti rispetto al tema recato dalla sua proposta emendativa.

Il ministro Graziano DELRIO conferma che la nuova formulazione dei relatori ha fatto tesoro di quanto suggerito e ricorda che l'articolo 15 del disegno di legge di stabilità contiene una norma che riguarda le società partecipate messe a punto con il Ministero dell'economia.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira Pilozzi 0.15.91.114.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte che il subemendamento Migliore 0.15.91.115 è stato ritirato.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente che il suo subemendamento 0.15.91.116 riveste un'importanza fondamentale per la sua parte politica consentendo di far tornare pubblica la gestione dell'acqua, come è stato sancito in un referendum. Preannuncia quindi la presentazione di una mozione da parte del suo gruppo su questo tema.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda che si tratta di un tema molto importante, oggetto di più di una proposta emendativa da parte del suo gruppo. In particolare auspica che non si penalizzino quegli enti che sono riusciti a limitare i prezzi dell'acqua e ad erogare un servizio di buona qualità e che sia lo Stato a decidere su tariffe e qualità del servizio e non i privati.

Il ministro Graziano DELRIO ricorda che si tratta di un tema complesso ed invita i parlamentari ad evitare di normare la materia attraverso strumenti legislativi che non consentono di disciplinarla, come gli emendamenti. Si tratta pertanto di una contrarietà di principio non riferibile all'argomento.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.15.91.116.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento, Carrescia 0.15.91.117 avverte che si intende che vi abbia rinunciato. avverte che il subemendamento Palese 0.15.91.118 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 15.9 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte che sono pertanto preclusi gli emendamenti Carrescia 15.1 e Palese 15.2 nonché gli identici emendamenti Russo 15.3, Fabrizio Di Stefano 15.4, Cirielli 15.5, Vignali 15.6, Capozzolo 15.7, D'Ottavio 15.8, Lodolini 15.9 e Matteo Bragantini 15.10, Cirielli 15.11, Pastorelli 15.15, gli emendamenti De Mita 15.16, Russo 15.17 e Piloizzi 15.18, gli identici emendamenti Invernizzi 15.19, Russo 15.20, Tancredi 15.21 e Palese 15.22, gli emendamenti Vargiu 15.23, Gelmini 15.26 e Romele 15.27, gli identici emendamenti Cirielli 15.28, Di Lello 15.30, De Mita 15.33, Palese 15.34, Matteo Bragantini 15.35, Russo 15.36 e Tancredi 15.37, gli identici emendamenti Cirielli 15.38, Pastorelli 15.42, Grimoldi 15.43, Russo 15.44, Squeri 15.45 e Palese 15.46, gli identici emendamenti Palese 15.47, Cirielli 15.48, Pastorelli 15.52, Matteo Bragantini 15.53, Russo 15.54, De Mita 15.55 e Squeri 15.56, gli emendamenti Tancredi 15.57, Palmizio 15.58, gli identici emendamenti Cirielli 15.59, Matteo Bragantini 15.61, Pastorelli 15.63, Russo 15.64, De Mita 15.65, Squeri 15.66 e Palese 15.67, gli emendamenti Squeri 15.68 e Fabrizio Di Stefano 15.69, gli identici emendamenti Cirielli 15.70, Pastorelli 15.73, Russo 15.75, Matteo Bragantini 15.76, Tancredi 15.77, De Mita 15.78 e Palese 15.79, gli emendamenti Bianconi 15.82, Balduzzi 15.83, Bianconi 15.85, Vargiu 15.87 e 15.88 e Palese 15.90. Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18.35.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Caparini

15.0.1, di cui è cofirmatario, sottolinea che la sua finalità è la soppressione di uffici che non hanno più motivo di esistere perché privi di funzioni. Osserva che la delega in esso prevista rappresenta un'opportunità di reale risparmio per le casse dello Stato. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario espresso.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, nel condividere nella sostanza le osservazioni del collega Bragantini, ritiene non opportuna la previsione di una delega per il riordino complessivo degli uffici territoriali del Governo. Aggiunge che i relatori hanno presentato un emendamento all'articolo 23, comma 8, che prevede la soppressione recata dall'articolo aggiuntivo in esame con una norma di legge. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira l'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Piloizzi 15.0.3.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Piloizzi 15.0.3, nella parte ammissibile (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, anche a nome del relatore Centemero, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Migliore 15.0.4 che presenta profili di incostituzionalità.

Il sottosegretario Graziano DELRIO concorda con il parere espresso.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Migliore 15.0.4, preannunciando la presentazione di un emendamento che interverrà solo sulle leggi statali che riguardano gli enti richiamati e che non presenterà problemi di legittimità costituzionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Migliore 15.0.4.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 15.0.5 e illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 15.0.6 volto a stabilire che i subcommissari siano individuati tra i dipendenti delle province in modo da evitare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) giudica di buon senso l'articolo aggiuntivo in esame, auspicando che possa essere riconsiderato il parere contrario espresso.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, nel condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.6, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole, anche a nome del relatore Centemero, riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.6 (*vedi allegato 2*).

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pilozzi 16.1 e Dieni 16.2, esprime parere contrario sull'emendamento Cirielli 16.3, nonché sugli identici Russo 16.4, Fabrizio Di Stefano 16.5, De Mita 16.6, Invernizzi 16.7, Gasparini 16.8, Capozzolo 16.9, D'Ottavio 16.10, Lodolini 16.11 e Fabbri 16.12. Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati al proprio emendamento 16.14, di cui raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 16.350 e sull'emendamento Russo 16.13, che sarebbe comunque precluso dall'eventuale approvazione del proprio emendamento 16.14, di cui raccomanda l'approvazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pilozzi 16.1 e Dieni 16.2, invita al ritiro dell'emendamento Cirielli 16.3, esprime parere favorevole sugli iden-

tici Russo 16.4, Fabrizio Di Stefano 16.5, De Mita 16.6, Invernizzi 16.7, Gasparini 16.8, Capozzolo 16.9, D'Ottavio 16.10, Lodolini 16.11 e Fabbri 16.12. Esprime parere favorevole su tutti i subemendamenti presentati al subemendamento 16.14 del relatore Bressa, sul quale esprime parere contrario. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 16.350 e invita al ritiro dell'emendamento Russo 16.13.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 16.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Cirielli: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 16.3; lo stesso vale per l'emendamento Dieni 16.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, sottoscrive e ritira gli emendamenti Russo 16.4, Fabrizio Di Stefano 16.5 e De Mita 16.6.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 16.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Gasparini 16.8, Capozzolo 16.9, D'Ottavio 16.10, Lodolini 16.11 e Fabbri 16.12 sono stati ritirati.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive e ritira tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 16.14 del relatore Bressa.

La Commissione approva l'emendamento 16.14 del relatore Bressa, risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.350 del relatore Centemero e l'emendamento Russo 16.13 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'articolo 17 è stato soppresso dall'emendamento 16.19 del relatore

Bressa ed invita i relatori e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Gianclaudio BRESSA esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 18.1, D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4, De Mita 18.5, Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Russo 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.17, sugli identici Toninelli 18.18 e Russo 18.19, nonché sugli identici Cirielli 18.20 e Matteo Bragantini 18.21.

Esprime parere contrario sui subemendamenti Balduzzi 0.18.31.1 e Palese 0.18.31.2, esprime parere favorevole sui subemendamenti Guerra 0.18.31.3, Matteo Bragantini 0.18.31.4, Pillozzi 0.18.31.5 e Guerra 0.18.31.6, con una nuova formulazione. Invita al ritiro del subemendamento Invernizzi 0.18.31.7 perché identico al primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 18.31. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 18.350 del relatore Centemero.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici Matteo Bragantini 18.1, D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4, De Mita 18.5, Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8 nonché sugli emendamenti Russo 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.17 e sugli identici emendamenti Toninelli 18.18, Russo 18.19 nonché sugli identici emendamenti Cirielli 18.20 e Matteo Bragantini 18.21. Invita il presentatore al ritiro del subemendamento Valduzzi 0.18.31.1, esprime parere favorevole sul subemendamento Palese 0.18.31.2, e parere contrario sul subemendamento Guerra 0.18.31.3. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Bragantini 0.18.31.4, Pillozzi 0.18.31.5, Guerra 0.18.31.6 e sul subemendamento Invernizzi 0.18.31.7. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.350 e ritira la propria sottoscrizione dell'emenda-

mento 18.31 dei relatori sul quale esprime poi parere contrario. Esprime parere contrario sul subemendamento Borghi 0.18.22.1 e sull'emendamento Guerra 18.22, nonché parere contrario sul subemendamento Borghi 0.18.23.1 e sugli emendamenti Fabbri 18.23, 18.24, Palese 18.25, Distaso 18.26, Valiante 18.27, Di Lello 18.28, Fabbri 18.29 e Palese 18.30 e sugli articoli aggiuntivi Guerra 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4 e Fabbri 18.0.5.

Il sottosegretario Walter FERRAZZA formula parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato agli identici emendamenti Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Matteo Bragantini 18.1, D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4, De Mita 18.5, Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Russo 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.17, Toninelli 18.18 e Russo 18.19.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cirielli 18.20 e Matteo Bragantini 18.21.

La Commissione respinge il subemendamento Palese 0.18.31.2 e approva i subemendamenti Guerra 0.18.31.3, Matteo Bragantini 0.18.31.4 e Pillozzi 0.18.31.5.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, propone di riformulare il subemendamento Guerra 0.18.31.6, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mauro GUERRA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.18.31.6.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore Bressa.

Nazzareno PILOZZI (SEL) richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sul problema del numero degli assessori e dei consiglieri comunali, sottolineando come la questione di tale numero sia strettamente collegata a quella della rappresentatività degli organi elettivi e quindi, in definitiva, della democraticità degli stessi.

Mauro GUERRA (PD) ritiene che si tratti di un problema serio, in quanto un numero eccessivamente ridotto di consiglieri comunali può effettivamente compromettere la rappresentanza dell'ente. Ritiene che si possa studiare una soluzione normativa che permetta di avere organi elettivi ed esecutivi con effettiva consistenza, anche mantenendo il principio della gratuità degli incarichi. Nell'accettare la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.18.31.6, ritira i suoi articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02, nell'auspicio che si possa addivenire su questo tema a una soluzione condivisa in Assemblea che non preveda oneri aggiuntivi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara di condividere le finalità del subemendamento in discussione, ma ritiene che non ci si debba nascondere che al problema di cui si è detto non si può trovare una soluzione che non comporti un onere finanziario.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, dichiara di condividere le riflessioni svolte dal deputato Pillozzi e si riserva di riflettere in vista della discussione in Assemblea su una possibile soluzione al problema da lui sollevato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, concorda sulla necessità di una riflessione su questo tema in vista dell'esame in Aula ed invita quindi i presentatori del subemendamento 0.18.31.6 a ritirarlo.

La Commissione approva il subemendamento Guerra 0.18.31.6 (*nuova formulazione*).

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.18.31.7 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 18.31 del relatore Bressa, come risultante dai subemendamenti approvati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 18.31 del relatore Bressa, risultano preclusi gli emendamenti Guerra 18.22, Fabbri 18.23, 18.24, Palese 18.25, Distaso 18.26, Valiante 18.27, Di Lello 18.28, Fabbri 18.29 e Palese 18.30; risultano altresì preclusi l'emendamento 18.350 della relatrice Centemero, il subemendamento Borghi 0.18.22.1 e l'emendamento Guerra 18.22.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi all'articolo 18 in quanto trattano anch'essi della materia sulla quale il relatore si è impegnato ad una riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD) ritira i suoi articoli aggiuntivi 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 18.0.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'articolo 19 è stato soppresso con l'emendamento 18.31 del relatore Bressa. Sono pertanto preclusi tutti gli emendamenti al medesimo articolo 19.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cirielli 20.1 e Matteo Bragantini 20.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 20.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guerra 20.01, a condizione che

sia riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'articolo aggiuntivo Fabbri 20.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 20.03.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 20.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, respinge gli identici emendamenti Cirielli 20.1 e Matteo Bragantini 20.2.

Mauro GUERRA (PD) riformula il suo emendamento 20.3 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Guerra 20.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 20.01 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guerra 20.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 20.02 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fabbri 20.02.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 21.1, Cirielli 21.2 e Dadone 21.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 21.4 e Di Staso 21.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 21.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 21.7, Guerra 21.8 e Lavagno 21.9. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guerra 21.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 21.1 e Cirielli 21.2 e sull'emendamento Dadone 21.3, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 21.4 e Di Staso 21.5. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 21.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) intervenendo sul suo emendamento 21.2, esprime l'avviso che prevedere la gratuità delle cariche nell'unione di comuni sia eccessivo, anche se ne comprende le ragioni, in quanto è accaduto che siano state corrisposte indennità improprie. Ritiene però che si debba trovare una soluzione intermedia che contemperi l'esigenza di evitare lo sperpero di risorse pubbliche con quella di assicurare agli amministratori dell'unione una giusta retribuzione.

Enrico BORGHI (PD) ritiene che il problema evidenziato dal deputato Bragantini sia serio e meriti di essere affrontato. In ogni caso non si può, a suo avviso, prevedere per le cariche di enti associativi un'indennità aggiuntiva rispetto a quella di amministratore di ente locale. La strada più giusta è a suo parere quella di rivedere ed aggiornare le indennità attualmente previste per gli eletti, a cominciare dai sindaci.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 21.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti e Cirielli 21.2 e Dadone 21.3, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palese 21.4 e Di Staso 21.5 (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 21.6 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 21.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 21.7.

Mauro GUERRA (PD) ritira il suo emendamento 21.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lavagno 21.9 e approva l'articolo aggiuntivo Guerra 21.01 (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 22.1 e Cirielli 22.2, sugli emendamenti Giovanna Sanna 22.3, Guerra 22.4 e 22.5; parere favorevole sull'emendamento Fabbri 22.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); parere contrario sull'emendamento Fabbri 22.7; parere favorevole sull'emendamento Fabbri 22.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Balduzzi 22.0.1, Carrescia 22.0.3, Marchetti 22.0.4, Rughetti 22.0.5, D'Ambrosio 22.0.8; e parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Guerra 22.0.9 e La Russa 22.0.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA), illustrando il suo emendamento 22.1, chiarisce che il gruppo Lega Nord Autonomie è

favorevole alle fusioni di comuni, come pure alle unioni. Ritiene tuttavia che, per come è formulato, l'articolo 21 del disegno di legge in esame comporti rischi per i trasferimenti statali.

Il ministro Graziano DELRIO dichiara che i trasferimenti statali non sono a rischio e che il Governo intende elevare quelle in favore delle unioni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 22.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cirielli 22.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Giovanna Sanna 22.3, segnalando tuttavia l'importanza del tema in esso proposto, del quale auspica che il Governo si faccia carico nell'ambito della legge di stabilità.

Mauro GUERRA (PD) illustra e ritira i suoi emendamenti 22.4 e 22.5, confidando nell'attenzione che il Governo vorrà porre al tema da essi presentato nell'ambito della legge di stabilità.

Il ministro Graziano DELRIO dichiara che il governo ha preso un impegno per presentare le unioni dei comuni dal patto di stabilità interno e sta lavorando in questa direzione.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 22.6 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 22.6 (*nuova formulazione*).

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 22.7 e riformula il suo emendamento 22.8 nei termini indicati dal relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Fabbri 22.8,

esprime la preoccupazione che, cambiando la disciplina di riferimento, i comuni che hanno già presentato progetti subiscano un danno.

Mauro GUERRA (PD) fa presente che il programma « 1.000 campanili » è annuale e che l'emendamento Fabbri 22.8 dispone non per il passato, ma per il 2014.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 22.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Carrescia 22.03 e Marchetti 22.04, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Rughetti 22.05.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 22.08, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Guerra 22.09 e La Russa 22.010 (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Dieni 23.1, Cirielli 23.2, Fabbri 23.3, Valiante 23.4, Pillozzi 23.5, sugli identici emendamenti D'Ottavio 23.7, Matteo Bragantini 23.8, Capozzolo 23.9, Lodolini 23.10, Palmizio 23.11, Russo 23.12 e Pastorelli 23.13, sugli emendamenti Pillozzi 23.14, Carrescia 23.15 sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 23.16, Palmizio 23.17, D'Ottavio 23.18, Capozzolo 23.19, Tancredi 23.20, Lodolini 23.21, Russo 23.22, Pastorelli 23.23, sugli identici emendamenti D'Ottavio 23.24, Capozzolo 23.25, Lodolini 23.26, Pastorelli 23.27, sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 23.28, Tancredi 23.29 e Russo 23.30, sugli emendamenti Rubinato 23.31 e 23.32.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Plangger 23.33 e invita conseguentemente al ritiro dell'emendamento Marguerettaz 23.34. Ritira il suo emendamento 23.100 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 23.52 dei relatori.

Esprime parere contrario sull'emendamento D'Ottavio 23.37, sugli identici emendamenti Russo 23.38, Palmizio 23.39, Carrescia 23.40, Lodolini 23.41, Pastorelli 23.42, Russo 23.43, Matteo Bragantini 23.44, Fabrizio Di Stefano 23.45, Carrescia 23.46, Capozzolo 23.47, Lodolini 23.48 e Pastorelli 23.49.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tancredi 23.0.1, Matteo Bragantini 23.0.2, Cirielli 23.0.3, sugli identici articoli aggiuntivi Melilli 23.0.4, Valiante 23.0.5, Russo 23.0.6, Melilli 23.0.7, Matteo Bragantini 23.0.8, Tancredi 23.0.9, Russo 23.0.10, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 23.0.11, Melilli 23.0.12 Tancredi 23.0.13, Russo 23.0.14, Matteo Bragantini 23.0.15, sugli identici articoli aggiuntivi Melilli 23.0.16, Russo 23.0.17, sugli identici articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 23.0.18, Squeri 23.0.19, Melilli 23.0.20 e Russo 23.0.21 Tancredi 23.0.22, nonché sull'articolo aggiuntivo Caparini 23.0.25 e raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 23.0.26 dei relatori e 23.0.27 del relatore Bressa; presenta inoltre l'emendamento 23.500 (*vedi allegato 2*) del quale raccomanda l'approvazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 23 salvo che sull'emendamento Marguerettaz 23.34, sul quale il suo parere è favorevole, e sull'emendamento 23.52 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

La Commissione approva l'emendamento 23.500 del relatore Bressa (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dieni 23.1 e Cirielli 23.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte che l'emendamento 23.3 è stato ritirato dalla deputata Fabbri e che gli emendamenti Valiante 23.4 e Pilozzi 23.5 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 23.500 del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti D'Ottavio 23.7 Capozzolo 23.9, Lodolini 23.10 Palmizio 23.11, Russo 23.12, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 23.8

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo emendamento 23.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento 23.15 Carrescia è stato ritirato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo emendamento 23.16.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore fa presente che la disposizione ivi prevista è già contenuta nell'articolo 13 comma 1, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 23.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Palmizio 23.17, D'Ottavio 23.18 Capozzolo 23.19, Tancredi 23.20, Lodolini 23.21, Russo 23.22 e Pastorelli 23.23, nonché degli identici emendamenti D'Ottavio 23.24, Capozzolo 23.25 Lodolini 23.26 e Pastorelli 23.27 avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 23.28.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Tancredi 23.29 e Russo 23.30, nonché degli emendamenti Rubinato 23.31 e 23.32, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Plangger 23.33 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Marguerettaz 23.34 risulta precluso.

La Commissione approva l'emendamento 23.52 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Ottavio 23.37 e degli identici emendamenti Russo 23.38 Palmizio 23.39 Carrescia 23.40, Lodolini 23.41 e Pastorelli 23.42, nonché degli identici emendamenti Russo 23.43, Di Stefano 23.45, Carrescia 23.46, Capozzolo 23.47, Lodolini 23.48 e Pasorelli 23.49, avverte che si intendano che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 23.44.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Tancredi 23.01 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 23.02

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cirielli 23.03 si intende decaduto per l'assenza dei presentatori e che gli identici articoli aggiuntivi 23.04 Melilli, 23.05 Valiante e 23.06 Russo 23.07 Melilli, 23.09 Tancredi e 23.010 Russo sono stati ritirati.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo articolo aggiuntivo 23.08

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che fissare un termine entro il quale le ragioni a statuto speciale devono adeguare la propria legislazione è incostituzionale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo articolo aggiuntivo 23.08, quindi illustra il suo articolo aggiuntivo 23.011.

Enrico BORGHI (PD) evidenzia l'importanza del tema affrontato dall'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 23.011.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), con riferimento alla lettera b), fa presente che non tutti gli enti sono da sopprimere e che va tenuto conto che vi sono enti di buona amministrazione.

Il ministro Graziano DELRIO fa presente, con riferimento alla lettera b) dell'articolo aggiuntivo 23.011, che sui bacini imbriferi montani e sugli ATO non c'è la competenza statale; quanto alla lettera a) si tratta di misure già previste dal Governo Monti nell'ambito della cosiddetta *spending review*.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, osserva che la delega di cui all'articolo aggiuntivo 23.011 non contiene criteri direttivi ed appare pertanto di dubbia costituzionalità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 23.011.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Melilli 23.012, Tancredi 23.013 e Russo 23.014, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 23.015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'emendamento Melilli 23.016 e prende, altresì, atto del ritiro dell'emendamento Russo 23.017.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, intervenendo sull'emendamento Matteo Bragantini 23.018, fa presente che il contenuto di tale proposta emendativa è assorbito dalla previsione dell'articolo 23, comma 10, del provvedimento in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 23.018 alla luce delle osservazioni svolte dal collega Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Squeri 23.019 e, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato all'emendamento Melilli 23.020. Prende altresì atto che l'emendamento Russo 23.021 è stato ritirato e, constatata l'assenza del presentatore, si intende rinunciato l'emendamento Tancredi 23.022.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 23.023.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 23.023.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 23.024 illustrandone la finalità e ne raccomandanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 23.024.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 23.025.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 23.025 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 23.026 dei relatori e l'emendamento 23.027 del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1 e chiede ai relatori ed al Governo di esprimere i relativi pareri.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emenda-

menti Russo 1.72, Matteo Bragantini 1.73, D'Ambrosio 1.74. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bianconi 1.75 e parere contrario sugli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77, D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80, Russo 1.81, Squeri 1.82, Invernizzi 1.83, nonché parere contrario Melilli 1.84. Formula invito al ritiro, altrimenti parere contrario, ai presentatori dell'emendamento Gasparini 1.85. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Gelmini 1.86 e sugli identici emendamenti Valiante 1.87, Gelmini 1.88 e Guerra 1.89. Esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 2*) sull'emendamento Gelmini 1.90 e parere contrario sull'emendamento Di Lello 1.91 e sugli identici emendamento Palese 1.92 e Di Staso 1.93. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Balduzzi 0.1.127.1 e Palese 0.1.127.2. Raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 1.127 dei relatori e Fraccaro 1.94 sui quali esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guerra 1.95, Capozzolo 1.96, Cirielli 1.97, D'Ottavio 1.98, e sugli identici emendamenti Lodolini 1.99, Pastorelli 1.101, Russo 1.102, Squeri 1.103, DeMita 1.104, e Matteo Bragantini 1.105. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Bianconi 1.106, Dieni 1.107 e degli identici emendamenti Capozzolo 1.100, Cirielli 1.108, D'Ottavio 1.109, Lodolini 1.110, Pastorelli 1.111, Russo 1.112, De Mita 1.113, Squeri 1.114, Invernizzi 1.115. Esprime parere contrario al subemendamento Invernizzi 0.1.128.1 nonché parere favorevole al suo emendamento 1.128. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Giovanna Sanna 1.116 e formula parere contrario sull'emendamento Giovanna Sanna 1.117. Formula parere favorevole con riformulazione sull'emendamento Di Staso 1.118 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 1.119 e Di Staso 1.120. Esprime parere contrario sugli emendamenti Carrescia 1.121, Melilli 1.122, Gelmini 1.123, e Carrescia 1.124.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Russo 1.72, Matteo Bragantini 1.73, D'Ambrosio 1.74. Bianconi 1.75, sugli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80, Russo 1.81, Squeri 1.82 e Invernizzi 1.83. Esprime infine parere conforme a quello del relatore Bressa sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 1 precedentemente accantonate.

Il Ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Russo 1.72.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 1.73.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato all'emendamento D'Ambrosio 1.74.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Bianconi 1.75.

La Commissione approva l'emendamento Bianconi 1.75 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77, D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80. Prende altresì atto del ritiro degli identici emendamenti Russo 1.81 e Squeri 1.82.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.83.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Melilli 1.84 e Gasparini 1.85.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Gelmini 1.86 e l'emendamento Gelmini 1.90, accettando la riformulazione per quest'ultimo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelmini 1.86, gli identici emendamenti Valiante 1.87, Gelmini 1.88 e Guerra 1.89 e l'emendamento Gelmini 1.90 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Di Lello 1.91 e degli identici emendamenti Palese 1.92 e Di Staso 1.93. Prende altresì atto del ritiro del subemendamento e Palese 0.1.127.2. Prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Fraccaro 1.94. S'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.127 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1.127 dei relatori e Fraccaro 1.94 risultano preclusi gli emendamenti Guerra 1.95, Capozzolo 1.96, Cirielli 1.97, D'Ottavio 1.98, e gli identici emendamenti Lodolini 1.99, Pastorelli 1.101, Russo 1.102, Squeri 1.103, DeMita 1.104, e Matteo Bragantini 1.105. Costata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato, all'emendamento Dieni 1.107 e agli identici emendamenti Capozzolo 1.100, Cirielli 1.108, D'Ottavio 1.109, Lodolini 1.110, Pastorelli 1.111. prende atto del ritiro degli emendamenti Russo 1.112, De Mita 1.113 e Squeri 1.114.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'identico emendamento Invernizzi 1.115 di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione evidenziandone la finalità volta a evitare la proliferazione di enti inutili.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.115.

La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Invernizzi 0.1.128.1 e approva l'emendamento 1.128 del relatore Bressa (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Giovanna Sanna 1.116 e 1.117.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Distaso 1.118 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Distaso 1.118 come riformulato dal relatore Bressa (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Palese 1.119 e Di Staso 1.120. Constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli emendamenti Carrescia 1.121 e Melilli 1.122. Prende atto, altresì, del ritiro dell'emendamento Gelmini 1.123. constata l'assenza del presentatore si intende abbia rinunciato all'emendamento Carrescia 1.124.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nell'avvertire che la Commissione esaminerà ora le proposte emendative riferite all'articolo 3 dà la parola ai relatori e al Governo per esprimere i relativi pareri.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, invita i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Fucci 0.3.47.1 e 0.3.47.2, Russo 0.3.47.3 e 0.3.47.4, Squeri 0.3.47.5, Palese 0.3.47.6, Gasparini 0.3.47.7, Bragantini 0.3.47.8, nonché degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.9, Lodolini 0.3.47.10, Invernizzi 0.3.47.11, Pastorelli 0.3.47.12, Squeri 0.3.47.13, degli identici subemendamenti Squeri 0.3.47.14, Cirielli 0.3.47.15, Pastorelli 0.3.47.16, Lodolini 0.3.47.17 e Matteo Bragantini 0.3.47.18 nonché sui subemendamenti Pillozzi 0.3.47.19 e sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.20, Cirielli 0.3.47.21, Squeri 0.3.47.22, Lodolini 0.3.47.23 e Bragantini 0.3.47.24. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i pre-

sentatori dei subemendamenti Bragantini 0.3.47.25, Gasparini 0.3.47.26, Bernardo 0.3.47.27, Pilozzi 0.3.47.28, degli identici subemendamenti Squeri 0.3.47.29, Cirielli 0.3.47.30, Pastorelli 0.3.47.31, Lodolini 0.3.47.32, Bragantini 0.3.47.33, Bianconi 0.3.47.34, nonché degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.35, Pastorelli 0.3.47.36, Lodolini 0.3.47.37, Bragantini 0.3.47.38 e Squeri 0.3.47.39. Esprime parere favorevole al subemendamento Balduzzi 0.3.47.40 se riformulato sopprimendo la modifica proposta al comma 3 (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Pilozzi 0.3.47.41, Bianconi 0.3.47.42, Pilozzi 0.3.47.43 e degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.44, Pastorelli 0.3.47.45, Lodolini 0.3.47.46, Bragantini 0.3.47.47, Squeri 0.3.47.48, nonché degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.49, Pastorelli 0.3.47.50, Lodolini 0.3.47.51, Invernizzi 0.3.47.52 e Squeri 0.3.47.53. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Pilozzi 0.3.47.54, Bragantini 0.3.47.55, Fucci 0.3.47.56, degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.57, Pastorelli 0.3.47.58, Lodolini 0.3.47.59, Bragantini 0.3.47.60 e Squeri 0.3.47.61 nonché dei subemendamenti Pilozzi 0.3.47.62 e Russo 0.3.47.63. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.47. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.350 della relatrice Centemero e sui subemendamenti ad esso riferiti. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gelmini 3.1, Vargiu 3.2, Pilozzi 3.3, Russo 3.4, 3.5 nonché sugli identici emendamenti Capozzolo 3.6, D'Ottavio 3.7, Cirielli 3.8, Lodolini 3.9, Pastorelli 3.10, Parisi 3.11, Matteo Bragantini 3.12 e Squeri 3.13.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti De Mita 3.14, Palese 3.15, Invernizzi 3.16, Bianconi 3.17, 3.18, Impegno 3.19, Di Lello 3.20, Impegno 3.21, 3.22, 3.23, Russo 3.24, Bianconi 3.25, Russo 3.26, 3.27, Fabbri 3.28, Gasparini 3.29, Russo 3.30, 3.31, Lavagno 3.32, Guerra 3.33, Melilli 3.34, Bianconi 3.35,

3.36, 3.37, Impegno 3.38, Russo 3.39, Gelmini 3.40, Melilli 3.41, 3.42, 3.43, Lavagno 3.44, Naccarato 3.45, Gelmini 3.46.

Elena CENTEMERO, *relatrice*, invita i presentatori al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.47 del relatore Bressa, su cui esprime parere contrario, ad eccezione degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.9, Lodolini 0.3.47.10, Invernizzi 0.3.47.11, Pastorelli 0.3.47.12, Squeri 0.3.47.13 nonché degli identici subemendamenti Squeri 0.3.47.14, Cirielli 0.3.47.15, Pastorelli 0.3.47.16, Lodolini 0.3.47.17 e Bragantini 0.3.47.18 sui quali esprime parere favorevole nonché esprime parere favorevole nonch  sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.20, Cirielli 0.3.47.21, Squeri 0.3.47.22, Lodolini 0.3.47.23 e Bragantini 0.3.47.24 nonch  Bragantini 0.3.47.25 e Gasparini 0.3.47.26 e sugli identici Lodolini 0.3.47.37 e Bragantini 0.3.47.38, nonch  Balduzzi 0.3.47.40 a condizione che sia riformulato sopprimendo la modifica proposta al comma 4 e Bianconi 0.3.47.42, sugli identici Cirielli 0.3.47.44, Pastorelli 0.3.47.45, Lodolini 0.3.47.46, Matteo Bragantini 0.3.47.47, Squeri 0.3.47.48, e sugli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.49, Pastorelli 0.3.47.50, Lodolini 0.3.47.51, Invernizzi 0.3.47.52 e Squeri 0.3.47.53 nonch  Fucci 0.3.47.56 e Russo 0.3.47.63. Si rimette alla Commissione sul subemendamento Pilozzi 0.3.47.54. Invita al ritiro dei subemendamenti presentati al proprio emendamento 3.350 ad eccezione dei subemendamenti 0.3.350.3 e 0.3.350.6, su cui esprime parere favorevole. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 3.350.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori si intende abbiano rinunciato ai subemendamenti Fucci 0.3.47.1 e 0.3.47.2, Russo 0.3.47.3 e 0.3.47.4, Squeri 0.3.47.5, Palese 0.3.47.6. Prende atto del ritiro del subemendamento Gasparini 0.3.47.7.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende questi abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.9 e Lodolini 0.3.47.10.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.3.47.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.12, Squeri 0.3.47.13 nonché agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.15, Pastorelli 0.3.47.16, Lodolini 0.3.47.17.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.47.18, chiede al relatore Bressa se il motivo del suo parere contrario a tale proposta emendativa deriva dal fatto che il contenuto della stessa sia sostanzialmente superato da quanto previsto dall'articolo 15 del disegno di legge in discussione.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, replicando il collega Matteo Bragantini, conferma che il parere contrario alla sua proposta emendativa discende dal fatto che essa è superata dall'articolo 15 del disegno di legge in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo subemendamento 0.3.47.18.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.3.47.19.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.20 e Cirielli 0.3.47.21. Prende atto del ritiro dell'identico subemendamento Squeri 0.3.47.22. Constata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato al subemendamento Lodolini 0.3.47.23.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.24, ne raccomanda l'approvazione giudicando utile che il comitato istitutivo delle città metropolitane sia presieduto dal presidente di provincia.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.24.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.47.25, ne illustra la finalità raccomandandone l'approvazione poiché, a suo avviso, è fondamentale prevedere che il comitato istitutivo della città metropolitana sia formato da due sindaci di comuni di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Evidenzia, altresì, che tale norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, intervenendo sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.25, evidenzia che il suo emendamento 3.47 prevede che sarà la conferenza costituente eletta con voto ponderato a garantire la rappresentanza dei piccoli comuni nella procedura di definizione dello statuto della città metropolitana.

Nazzareno PILOZZI (SEL) intervenendo sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.25 dichiara di dividerne la ratio.

Il ministro Graziano DELRIO, intervenendo sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.25, evidenzia che tale proposta emendativa potrebbe creare grandi disparità tra i comuni a causa della previsione della soglia demografica ivi prevista.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce che la finalità del suo subemendamento è quella di salvaguardare i piccoli comuni.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) fa presente che il suo subemendamento 0.3.47.26 potrebbe comprendere le finalità del subemendamento 0.3.47.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Matteo Bragantini 0.3.47.25 e Gasparini 0.3.47.26.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato al subemendamento Bernardo 0.3.47.27.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.47.28, ne raccomanda l'approvazione poiché è finalizzato a snellire la fase di prima applicazione della città metropolitana.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sul subemendamento Pillozzi 0.3.47.28, evidenzia che, anche da parte sua, è chiara la necessità di garantire una fase di transizione per l'applicazione delle norme sulla città metropolitana.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.3.47.28.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici Squeri 0.3.47.29, Cirielli 0.3.47.30, Pastorelli 0.3.47.31, Lodolini 0.3.47.32.

La Commissione respinge l'identico subemendamento Bragantini 0.3.47.33.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Bianconi 0.3.47.34 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.35, Pastorelli 0.3.47.36, Lodolini 0.3.47.37.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.38.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato al subemendamento Squeri 0.3.47.39.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, chiede la votazione per parti separate del subemendamento Balduzzi 0.3.47.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo capoverso del subemendamento Balduzzi 0.3.47.40 e approva il secondo capoverso del medesimo (*vedi allegato 2*).

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo subemendamento 0.3.47.41.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Bianconi 0.3.47.42.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.3.47.43.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.44, Pastorelli 0.3.47.45, Lodolini 0.3.47.46.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.47.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.3.47.48, e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.49, Pastorelli 0.3.47.50, Lodolini 0.3.47.51.

La Commissione respinge l'identico subemendamento Invernizzi 0.3.47.52.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.3.47.53.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.3.47.54.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento Bragantini 0.3.47.55, ne raccomanda l'approvazione evidenziandone la finalità volta ad evitare il paradosso che i comuni che non

hanno sufficienti fondi debbano addirittura pagare per poter fare parte della città metropolitana.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole, a questo punto, sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.55 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva il subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.55 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Fucci 0.3.47.56 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.57, Pastorelli 0.3.47.58, Lodolini 0.3.47.59.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.60.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.3.47.61.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.3.47.62.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato al subemendamento Russo 0.3.47.63.

La Commissione approva l'emendamento 3.47 come riformulato dal relatore Bressa (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.47 del relatore Bressa, risultano preclusi l'emendamento 3.350 della relatrice Centemero ivi compresi i subemendamenti ad esso presentati nonché gli emendamenti Gelmini 3.1, Vargiu 3.2, Pillozzi 3.3, Russo 3.4, 3.5, gli identici emendamenti Capozzolo 3.6, D'Ottavio 3.7, Cirielli 3.8, Lodolini 3.9, Pastorelli 3.10, Parisi 3.11, Matteo Bragantini 3.12 e

Squeri 3.13 nonché gli emendamenti De Mita 3.14, Palese 3.15, Invernizzi 3.16, Bianconi 3.17, 3.18,, Di Lello 3.20, Russo 3.24, Bianconi 3.25, Russo 3.26, 3.27, Russo 3.30, 3.31, Lavagno 3.32, Bianconi 3.35, 3.36, 3.37, Russo 3.39, Gelmini 3.40, Lavagno 3.44, e Gelmini 3.46.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Matteo Bragantini 4.1, Rubinato 4.2, Vargiu 4.3, Pillozzi 4.4, Fucci 4.5 nonché gli identici Capozzolo 4.6, D'Ottavio 4.7, Cirielli 4.8, Di Lello 4.9, Lodolini 4.10, Matteo Bragantini 4.11, De Mita 4.12, Squeri 4.13, Palese 4.14, Parisi 4.15, Russo 4.16, sui subemendamenti Russo 0.4.52.1, Palese 0.4.52.2, Fucci 0.4.52.3, Pillozzi 0.4.52.4, sugli identici Russo 0.4.52.5, Matteo Bragantini 0.4.52.6, D'Ottavio 0.4.52.7, Cirielli 0.4.52.8, Bruno Bossio 0.4.52.9, sul subemendamento Di Lello 0.4.52.10, gli identici Lodolini 0.4.52.11, Russo 0.4.52.12, De Mita 0.4.52.13, Cirielli 0.4.52.14, sul subemendamento Pastorelli 0.4.52.15, sugli identici Cirielli 0.4.52.16, De Mita 0.4.52.17, Squeri 0.4.52.18, Pastorelli 0.4.52.19, Bruno Bossio 0.4.52.20, sui subemendamenti Impegno 0.4.52.21, Fabbri 0.4.52.22, Bianconi 0.4.52.23, Russo 0.4.52.24, Gelmini 0.4.52.25, Gelmini 0.4.52.26, De Mita 0.4.52.27, Russo 0.4.52.28, Bianconi 0.4.52.29, Pillozzi 0.4.52.30, Russo 0.4.52.31, Impegno 0.4.52.32, Pillozzi 0.4.52.33, Fucci 0.4.52.34, Fucci 0.4.52.35, Fucci 0.4.52.36, Mazziotti Di Celso 0.4.52.37. Esprime parere favorevole sul subemendamento Pillozzi 0.4.52.38 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori dei subemendamenti Gelmini 0.4.52.39, Fiano 0.4.52.40, Balduzzi 0.4.52.41 a ritirarli. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.52 dei relatori.

Invita i presentatori a ritirare in quanto sarebbero ricompresi dall'approvazione del proprio 4.52 gli identici Matteo Bragantini 4.17, Russo 4.18 nonché gli emendamenti Gasparini 4.19, Melilli 4.20,

Russo 4.21, Fabbri 4.22, Impegno 4.23, Matteo Bragantini 4.24, Bianconi 4.25, Melilli 4.26, Rubinato 4.27, Rubinato 4.28, Lavagno 4.29, Melilli 4.30, Russo 4.31, Bianconi 4.32, Russo 4.33, Russo 4.34, De Mita 4.35, Russo 4.36, Gasparini 4.37, Matteo Bragantini 4.38, Rubinato 4.39, Martella 4.40, Bianconi 4.41, Fabbri 4.42, Russo 4.43, Russo 4.44, Impegno 4.45, Fabbri 4.46, Gasparini 4.47, Impegno 4.48, Melilli 4.49, Bianconi 4.50. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.53 dei relatori ed invita di conseguenza i presentatori a ritirare l'emendamento Lavagno 4.51. Invita i presentatori a ritirare gli identici subemendamenti Pastorelli 0.4.54.1, Lodolini 0.4.54.2, Cirielli 0.4.54.3, Squeri 0.4.54.10, nonché gli identici subemendamenti Lodolini 0.4.54.4, Pastorelli 0.4.54.5, Cirielli 0.4.54.6, Matteo Bragantini 0.4.54.7, Squeri 0.4.54.11, nonché il presentatore del subemendamento Fucci 0.4.54.12.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Gasparini 0.4.54.8 invita il presentatore a ritirare il subemendamento Pillozzi 0.4.54.9. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.54. Invita il presentatore a ritirare il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.4.350.1 e esprime parere contrario sull'emendamento 4.350 della relatrice Centemero.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatrice*, ritira preliminarmente la propria firma dall'emendamento 4.52 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Matteo Bragantini 4.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 4.2, Vargiu 4.3, Pillozzi 4.4, Fucci 4.5 nonché gli identici Capozzolo 4.6, D'Ottavio 4.7, Cirielli 4.8, Di Lello 4.9, Lodolini 4.10, Matteo Bragantini 4.11, De Mita 4.12, Squeri 4.13, Palese 4.14, Parisi 4.15, Russo 4.16, sui subemendamenti Russo 0.4.52.1, Palese 0.4.52.2, Fucci 0.4.52.3, Pillozzi 0.4.52.4, sugli identici Russo 0.4.52.5, Matteo Bragantini 0.4.52.6, D'Ottavio 0.4.52.7, Cirielli 0.4.52.8, Bruno Bossio 0.4.52.9, sul subemendamento Di Lello 0.4.52.10, gli identici Lodolini 0.4.52.11, Russo 0.4.52.12, De Mita 0.4.52.13, Cirielli

0.4.52.14, sul subemendamento Pastorelli 0.4.52.15, sugli identici Cirielli 0.4.52.16, De Mita 0.4.52.17, Squeri 0.4.52.18, Pastorelli 0.4.52.19, Bruno Bossio 0.4.52.20, sui subemendamenti Impegno 0.4.52.21, Fabbri 0.4.52.22, Bianconi 0.4.52.23, Russo 0.4.52.24, Gelmini 0.4.52.25, Gelmini 0.4.52.26, De Mita 0.4.52.27, Russo 0.4.52.28, Bianconi 0.4.52.29, Pillozzi 0.4.52.30, Russo 0.4.52.31, Impegno 0.4.52.32, Pillozzi 0.4.52.33, Fucci 0.4.52.34, Fucci 0.4.52.35, Fucci 0.4.52.36, Mazziotti Di Celso 0.4.52.37, sul subemendamento Pillozzi 0.4.52.38 e sui subemendamenti Gelmini 0.4.52.39, Fiano 0.4.52.40 e Balduzzi 0.4.52 nonché sugli emendamenti Matteo Bragantini 4.17, Russo 4.18, sugli emendamenti Gasparini 4.19, Melilli 4.20, Russo 4.21, Fabbri 4.22, Impegno 4.23, Matteo Bragantini 4.24, Bianconi 4.25, Melilli 4.26, Rubinato 4.27, Rubinato 4.28, Lavagno 4.29, Melilli 4.30, Russo 4.31, Bianconi 4.32, Russo 4.33, Russo 4.34, De Mita 4.35, Russo 4.36, Gasparini 4.37, Matteo Bragantini 4.38, Rubinato 4.39, Martella 4.40, Bianconi 4.41, Fabbri 4.42, Russo 4.43, Russo 4.44, Impegno 4.45, Fabbri 4.46, Gasparini 4.47, Impegno 4.48, Melilli 4.49, Bianconi 4.50.

Invita i presentatori a ritirare gli identici subemendamenti Pastorelli 0.4.54.1, Lodolini 0.4.54.2, Cirielli 0.4.54.3, Squeri 0.4.54.10, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Lodolini 0.4.54.4, Pastorelli 0.4.54.5, Cirielli 0.4.54.6, Matteo Bragantini 0.4.54.7, Squeri 0.4.54.11, nonché sui subemendamenti Fucci 0.4.54.12, Gasparini 0.4.54.8 ed invita il presentatore a ritirare il subemendamento Pillozzi 0.4.54.9. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.54 del relatore Bressa.

Invita il presentatore a ritirare il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.4.350.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.350.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 4.1, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad ottenere un risparmio per la finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 4.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato all'emendamento Rubinato 4.2. Prende atto del ritiro dell'emendamento Vargiu 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Pillozzi 4.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Fucci 4.5 e constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici emendamenti Capozzolo 4.6, D'Ottavio 4.7, Cirielli 4.8, Di Lello 4.9, Lodolini 4.10.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 4.11, ne raccomanda l'approvazione illustrandone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 4.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti De Mita 4.12, Squeri 4.13, Palese 4.14, Parisi 4.15, Russo 4.16 e dei subemendamenti Russo 0.4.52.1, Palese 0.4.52.2, Fucci 0.4.52.3.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.4.52.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Russo 0.4.52.5.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.4.52.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti D'Ottavio 0.4.52.7, Cirielli 0.4.52.8, Bruno Bossio 0.4.52.9 Di lello 0.4.52.10, Lodolini 0.4.52.11, Russo 0.4.52.12, Cirielli 0.4.52.14, De Mita 0.4.52.13, Pastorelli 0.4.52.15, Cirielli

0.4.52.16, De Mita 0.4.52.17, Squeri 0.4.52.18, Pastorelli 0.4.52.19, Bruno Bossio 0.4.52.20 Impegno 0.4.52.21, Fabbri 0.4.52.22, Bianconi 0.4.52.23, Russo 0.4.52.24 Gelimini 0.4.52.25 0.4.52.26, De Mita 0.4.52.27, Russo 0.4.52.28, Bianconi 0.4.52.29, Russo 0.4.52.31, Impegno 0.4.52.32, Fucci 0.4.52.34, 0.4.52.35 e 0.4.52.36, Gelmini 0.4.52.39, avverte si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.4.52.37, nonché il subemendamento 0.4.52.41 Balduzzi.

Emanuele FIANO (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.52.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pillozzi 0.4.52.30 e 0.4.52.33; quindi approva l'emendamento Pillozzi 0.4.52.38 (*nuova formulazione*); approva infine l'emendamento 4.52 dei relatori, come risultante dai subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono quindi preclusi gli emendamenti Matteo Bragantini 4.17, Russo 4.18, Gasparini 4.19, Russo 4.21, Matteo Bragantini 4.24, Bianconi 4.25, Lavagno 4.29, Russo 4.31, Bianconi 4.32, Russo 4.33 e 4.34, Matteo Bragantini 4.38, Martella 4.40, Bianconi 4.41, Russo 4.43 e 4.44, Fabbri 4.46, Gasparini 4.47, Impegno 4.48, Melilli 4.49 e Bianconi 4.50.

La Commissione approva l'emendamento 4.53 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Pastorelli 0.4.54.1, Lodolini 0.4.54.2, Cirielli 0.4.54.3, Squeri 0.4.54.10, Lodolini 0.4.54.4, Pastorelli 0.4.54.5, Cirielli 0.4.54.6, Squeri 0.4.54.11, Fucci 0.4.54.12, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.4.54.7 e ne raccomanda l'approvazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritiene che nella città metropolitana si possa prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce che non è chiaro perché l'elezione diretta presupponga lo smembramento dei comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, il subemendamento Bragantini 04.54.7, approva il subemendamento Gasparini 04.54.8, respinge il subemendamento Pillozzi 04.54.9 e approva l'emendamento 4.54 del relatore Bressa, come modificato dai subemendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti 0.10.50.6 e 0.10.50.8 e parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), relatore esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Pillozzi 0.10.50.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.10.50.2 e i suoi subemendamenti 0.10.50.3

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) illustra il suo subemendamento 0.10.50.4.

Emanuele FIANO (PD), ritenendo che il tema posto dal suo emendamento Gasparini 0.10.50.4 sia di grande delicatezza, dichiara la propria astensione dal voto.

La Commissione respinge il subemendamento Gasparini 0.10.50.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.10.50.5.

La Commissione approva il subemendamento Fiano 0.10.50.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il subemendamento Balduzzi 0.10.50.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bragantini 0.10.50.8; quindi approva l'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) dei relatori nel testo risultante dai subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che al seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.50 dei relatori sono preclusi gli emendamenti all'articolo 10.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gasparini 10.01 e Fabbri 10.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportato nell'allegato.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABBRI (PD) riformulano gli articoli aggiuntivi 10.01 e 10.02 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Gasparini 10.01 (*nuova formulazione*) e Fabbri 10.02 (*nuova formulazione*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, presenta le seguenti proposte di coordinamento formale:

all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 3, comma 1, lettera g) con le seguenti: dall'articolo 3, comma 9;

all'articolo 5, comma 10, sostituire le parole: nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati *con le seguenti*: nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato *e sostituire la parola*: compresi con la seguente: compreso;

all'articolo 11, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole di cui inserire le seguenti all'articolo 1.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal relatore Bressa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da lunedì 2 dicembre e che la Commissione bilancierà il proprio parere direttamente per l'Aula.

La Commissione conferisce ai relatori, deputati Bressa e Centemero, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base dell'indicazione dei gruppi.

La seduta termina alle 22.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.

Nuovo testo C. 833 Russo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame e propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) prende atto della proposta di parere del relatore su cui preannuncia il voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 cost.-B, Governo, approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.

Diritto di asilo.

C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE BRESSA, NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE CENTEMERO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.128
DEL RELATORE BRESSA

Dopo le parole: successive modificazioni., *aggiungere il seguente periodo:* Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

01 1. 128. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

ART. 1.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 128. Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.47
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE BRESSA

Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.

2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:

a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;

b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;

c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.

3. Decorso sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.

7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio,

delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 con le parole: di cui al comma 7.

0. 3. 47. 1. Fucci.

Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.

2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:

a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;

b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;

c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e da almeno un rappresentante delle opposizioni dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.

3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive

modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.

7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei co-

muni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 con le parole: di cui al comma 7.

0. 3. 47. 2. Fucci.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

« 1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alla lettera *f*). Il territorio della città metropolitana, coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe.

2. In sede di prima applicazione si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto dall'assemblea dei sindaci;

b) l'assemblea dei sindaci elegge, nel suo seno, una giunta composta da tre a cinque componenti;

c) il sindaco del comune capoluogo o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 20 giorni dalla medesima data convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione degli organi provvisori di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) gli organi di cui alle lettere *a*) e *b*) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto;

e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della provincia ai sensi della lettera *f*), provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione

provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla provincia ai sensi delle lettere *f*) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

f) le città metropolitane subentrano alle province omonime alla data del 1° luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;

g) entro il 30 giugno 2014 la regione, sentiti i comuni interessati, può con legge individuare i comuni, tra loro contermini, sul cui territorio la città svolge le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9, ovvero le articolazioni interne di cui all'articolo 2 comma 6 lettera *d*) nonché, tenendo conto delle specificità territoriali, determinare aree omogenee, comprendenti anche Comuni siti al di fuori del territorio della

città metropolitana, per lo svolgimento di specifiche funzioni ».

0. 3. 47. 3. Russo, Sarro.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

5. In sede di prima istituzione, lo Statuto entra in vigore a seguito dell'adozione da parte della Conferenza del primo statuto provvisorio che non può essere in contrasto con la presente legge.

0. 3. 47. 4. Russo, Sarro.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni pag. 51.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

0. 3. 47. 5. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Parisi.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi

di governo delle province di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.

2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi gli organi di governo delle province, il Presidente della provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo pag. 52.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della provincia, che lo presiede, il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.

4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

0. 3. 47. 6. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti tranne il comma 9 che diventa comma 6 e i commi 10 e 11:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite all'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate alla predisposizione

di una bozza di statuto e alla predisposizione degli atti preparatori e studi preliminari al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana.

Si applicano le seguenti disposizioni:

a) si costituisce « comitato istitutivo » composto dal Sindaco, della città capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati e da 2 sindaci dei comuni della città metropolitana.

b) entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco della città capoluogo convoca e presiede l'assemblea dei sindaci della città metropolitana per eleggere a maggioranza dei presenti, i 2 sindaci dei comuni della città metropolitana componenti del comitato istitutivo.

c) viene altresì istituita conferenza costituente per la redazione di una proposta di Statuto della Città Metropolitana. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

d) fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

e) dal 1° luglio 2014 il sindaco della città capoluogo è il sindaco della città metropolitana e gestisce la fase transitoria fino alla elezione del Consiglio Metropolitano unitamente agli altri componenti del comitato istitutivo di cui il comma 1.

Conseguentemente sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:

7. Decorso il termine per la dichiarazione di volontà di cui il comma 7, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano che si debbono svolgere entro il 31 ottobre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui il comma 6.

8. Il 1° novembre si insedia il Consiglio Metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

9. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici della amministrazione provinciale

10. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

0. 3. 47. 7. Gasparini.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano

tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

0. 3. 47. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della

città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 9.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del

comune capoluogo *con le parole: Il presidente di provincia.*

***0. 3. 47. 10.** Lodolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 11.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città

metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 12.** Pastorelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato at-

tivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 13.** Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti parole:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 14.** Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 15.** Cirielli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 16.** Pastorelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 17.** Lodolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 18.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: Il comitato istitutivo della Città Metropolitana fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: il comitato istitutivo della medesima predispone con le seguenti: gli organi metropolitani predispongono;

al comma 4, sostituire le parole: del comitato istitutivo e della conferenza costituente con le seguenti: degli organi metropolitani;

al comma 6, sopprimere le parole: il comitato istitutivo, la conferenza costituente e;

sopprimere il comma 8.

0. 3. 47. 19 Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti: Il comitato isti-

tutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 20.** Pastorelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 21.** Cirielli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 22.** Squeri.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 23.** Lodolini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 24.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1 sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane, *con le seguenti:* nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

0. 3. 47. 25. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni *con le seguenti:* nonché da due sindaci dei comuni.

0. 3. 47. 26. Gasparini, Fiano, Kronbichler.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, il comitato istitutivo è presieduto dal presidente della provincia in carica.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, le elezioni per la conferenza costituente sono indette dal presidente della provincia in carica, che presiede la conferenza stessa;

al comma 8, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, dal 1° luglio 2014 al 1° novembre 2014, il presidente della provin-

cia in carica esercita le funzioni degli organi della città metropolitana e dalla data d'insediamento del consiglio metropolitano, le funzioni di sindaco della città metropolitana.

0. 3. 47. 27. Bernardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al termine di indizione delle prime elezioni di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni;

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014, In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4,

comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

0. 3. 47. 28. Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 29.** Squeri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 30.** Cirielli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 31.** Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 32.** Lodolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014

trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 33.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la parola: 2015.

0. 3. 47. 34. Bianconi.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

****0. 3. 47. 35.** Cirielli.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

****0. 3. 47. 36.** Pastorelli.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

****0. 3. 47. 37.** Lodolini.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

****0. 3. 47. 38.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

****0. 3. 47. 39.** Squeri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Fino al 1° luglio con le parole: Fino al 30 settembre.

Conseguentemente, sostituire la parola: costituente con la parola: statutaria ovunque ricorra.

0. 3. 47. 40. Balduzzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014.

Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ».

0. 3. 47. 41. Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti ».

0. 3. 47. 42. Bianconi.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

0. 3. 47. 43. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 44.** Cirielli.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 43.** Pastorelli.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 46.** Lodolini.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 47.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le se-

guenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 48.** Squeri.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 49.** Cirielli.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 50.** Pastorelli.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 51.** Lodolini.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 52.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 53.** Squeri.

Sopprimere il comma 9.

****0. 3. 47. 54.** Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: previa intesa o convenzione con le seguenti: senza oneri a carico della Provincia medesima.

0. 3. 47. 64. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole da: dei comuni che hanno dichiarato fino alla fine del periodo, con le seguenti: della Prefettura territorialmente competente, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

0. 3. 47. 55. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.

0. 3. 47. 56. Fucci.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.

***0. 3. 47. 57.** Cirielli.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.

***0. 3. 47. 58.** Pastorelli.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.

***0. 3. 47. 59.** Lodolini.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.

***0. 3. 47. 60.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.

***0. 3. 47. 61.** Squeri.

Sopprimere il comma 11.

0. 3. 47. 62. Pillozzi, Kronbichler.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle città metropolitane in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, nei quali il sindaco della città metropolitana è il presidente della provincia neoeletto.

0. 3. 47. 63. Russo, Sarro.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1 primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno

anteriore la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

3. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30

settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio, alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le finzioni proprie di cui all'articolo 9.

8. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1° novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.

9. Tra il 1° luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di

quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7,

sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.

11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

3. 47. *(Nuova formulazione)* Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.350
DELLA RELATRICE CENTEMERO

Sostituire con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le città metropolitane esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 ottobre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza dei sindaci della città metropolitana, di cui all'articolo 8, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo è prevista l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

0. 3. 350. 1. Giorgis.

Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio

2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di Governo.

0. 3. 350. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane, *con le seguenti parole:* nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

0. 3. 350. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

0. 3. 350. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia *con le*

seguenti: non hanno deliberato di non aderire alla città metropolitana.

0. 3. 350. 5. Mazziotti Di Celso.

Al comma 7 dopo le parole: dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti parole:* previo accordo con la regione interessata e sentita la Conferenza Stato e Regioni.

0. 3. 350. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidenti della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, uno schema di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione

delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

4. Gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.

6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra

loro confinanti, previo parere della Regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal

subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza della città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.

9. Per i Comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

3. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.54
DEL RELATORE BRESSA

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 1.** Pastorelli.

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 2.** Lodolini, D'Ottavio, Giorgis.

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 3.** Cirielli.

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 10.** Squeri.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 4.** Lodolini.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 5.** Pastorelli.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 6.** Cirielli.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto se-

condo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 7.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 11.** Squeri.

Sopprimere le parole da: è inoltre condizione necessaria *fino alla fine del comma.*

0. 4. 54. 12. Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.

0. 4. 54. 8. Gasparini, Fiano, Kronbichler, Pillozzi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in materia tale che il loro costo complessivo non sia superiore

al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della legge.

0. 4. 54. 9. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

ART. 4.

Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

4. 54. Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
4. 350 DEL RELATORE CENTEMERO

Sopprimere il comma 4.

0. 4. 350. 1. Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.

5. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

4. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.50
NUOVA FORMULAZIONE DEI RELATORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 10. 50. 1. Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire l'ultimo terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui la città metropolitana subentri alla provincia soltanto parzialmente, per la mancata adesione di uno o più comuni, la ripartizione di personale e risorse ai sensi del presente comma i sarà effettuata in conformità all'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.

0. 10. 50. 2. Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il personale a godimento con *le seguenti:* il personale trasferito mantiene il trattamento contrattuale ed economico applicabile alla data del trasferimento.

0. 10. 50. 3. Mazziotti Di Celso.

Sostituire comma 3 con il seguente:

In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la Regione Lombardia nomina un proprio rappresentante in tutte le società controllate dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di EXPO 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive per attuare questa disposizione. Alla chiusura dell'evento decade la presenza del rappresentante della Regione.

0. 10. 50. 4. Gasparini.

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto, viene disciplinato il trasferimento alla città metropolitana delle predette partecipazioni alla conclusione della manifestazione universale di Expo 2015.

0. 10. 50. 5. Mazziotti Di Celso.

Al comma 3 sostituire le parole: Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana con *le seguenti:* Alla data del 1° maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

0. 10. 50. 6. Fiano.

Al comma 3, dopo le parole: Alla chiusura dell'evento *inserire le seguenti:* , subordinatamente all'estinzione dei rapporti attivi e passivi concernenti la realizzazione delle predette infrastrutture e la loro gestione nel periodo di svolgimento di Expo 2015,.

0. 10. 50. 7. Balduzzi.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: sono trasferite *aggiungere le seguenti:* , in regime di esenzione fiscale,.

0. 10. 50. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale

in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

10. 50. (Nuova formulazione). I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.14
DEL RELATORE BRESSA.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 16. 14. 1. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***0. 16. 14. 2.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***0. 16. 14. 3.** Squeri.

Sopprimere il comma 3.

0. 16. 14. 4. Russo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma possono, sempre che siano confinanti col territorio del comune di Roma capitale,

deliberare, con atto del proprio consiglio adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla Città metropolitana di Roma capitale. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce iniziativa, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, per le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la loro natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della Città metropolitana di Roma capitale.

0. 16. 14. 5. Russo.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

16. 14. Il Relatore Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. La Città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012 n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18.31
DEL RELATORE BRESSA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2 sopprimere la lettera a);

al comma 4 sopprimere la lettera a);

al comma 4, lettera b), prima delle parole: Il limite demografico minimo inserire le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

0. 18. 31. 1. Balduzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato dall'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni

associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

0. 18. 31. 2. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole L'Unione ha potestà aggiungere le parole statutaria e.

0. 18. 31. 3. Mauro Guerra, Borghi.

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Il limite non si applica alle Unioni dei Comuni già costituite.

0. 18. 31. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: comunità montane, aggiungere le seguenti: , fermo restando che, in tale caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e.

0. 18. 31. 5. Pillozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Senza ulteriore oneri per la finanza pubblica, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

0. 18. 31. 6. Mauro Guerra, Borghi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico », come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.

0. 18. 31. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune, »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: « Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione ».

3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

« 28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

« Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18. 31. Il Relatore Bressa.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le Unioni di Comuni sono enti associativi costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni.

2. Sono principi fondamentali per la disciplina delle Unioni i seguenti:

a) sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito dai sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di cinque rappresentanti per Comune, compreso il Sindaco al fine di rappresentare le minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri (o amministratori comunali - per garantire presenza di assessori esterni) in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;

b) è previsto uno statuto che detta i principi e le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, specificando le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, e cause di incompatibilità nonché dettando disposizioni per la rappresentanza di genere;

c) alle Unioni si applicano i principi e le norme dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettate dallo Stato; adottano un piano esecutivo di gestione e applicano il controllo di gestione.

3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia esercitano obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, le parole: « fino a 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 5.000 abitanti »;

5. Fino al 1° gennaio 2015 i comuni di cui al comma 3 possono esercitare le funzioni fondamentali di cui al predetto comma 3 mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al comma 3.

6. Sulla base dei principi fondamentali di cui ai commi 1 e 2 e con esclusione delle modalità di esercizio da parte delle Unioni di comuni delle funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.

7. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi

e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.

8. Restano ferme le funzioni spettanti alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e le funzioni da queste esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, e gli articoli 19 e 20.

18. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.100
DEL RELATORE BRESSA

Al comma 7-bis sostituire le parole: i rimborsi con le seguenti: gli statuti prevedono le modalità di ripartizione tra i comuni appartenenti o costitutivi degli enti dei.

Conseguentemente, sostituire le parole da: sono a carico, fino alla fine del periodo con le seguenti: . Nelle more dell'adozione degli statuti di cui al precedente periodo i medesimi rimborsi spese sono posti a carico della Prefettura territorialmente competente, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

0. 23. 100. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 7-bis, dopo le parole: I rimborsi spese *aggiungere le seguenti:* ove dovuti ai sensi dell'articolo 84 del testo unico.

0. 23. 100. 2. Nuti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 23.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. I rimborsi spese per i componenti degli organi delle città metropolitane, del comitato istitutivo e della conferenza costituente, degli organi delle Province e delle Unioni dei Comuni sono a carico dell'ente territoriale presso il quale svol-

gono le funzioni di sindaco o consigliere comunale, salvo che gli statuti non prendano altra modalità di ripartizione di detti oneri tra i Comuni appartenenti o costitutivi dei predetti enti.

23. 100. Bressa.

Sopprimere il comma 1.

23. 500. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: di loro competenza.

1. 75. Bianconi.

Al comma 4 secondo periodo sostituire le parole: sono tenuti a istituire con le seguenti: costituiscono;

1. 86. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 87.** Valiante.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 88.** Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 89.** Guerra, Melilli, Ruggetti, Pastorino.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le

entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.

1. 90. (Nuova formulazione) Gelmini, Fucci.

Sopprimere il comma 5.

1. 127. I relatori.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 128. Il Relatore Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

1. 118. (Nuova formulazione) Distaso, Fucci.

EMENDAMENTO 2. 102.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

*** 0. 2. 102. 37.** (Nuova formulazione) Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

In armonia con i rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

*** 0. 2. 102. 38.** (Nuova formulazione) Cicu, Francesco Saverio Romano.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

2. 102. I relatori.

EMENDAMENTO 2. 103.

Al comma 4, secondo periodo, dopo l e parole: lo statuto inserire le seguenti: e le sue modifiche.

0. 2. 103. 4. Gelmini, Russo.

Al comma 4, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.

0. 2. 103. 7. Mazziotti Di Celso.

Al comma 4-bis, dopo le parole: lo statuto *inserire le seguenti:* e le sue modifiche.

0. 2. 103. 10. Gelmini, Russo.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. 103. I relatori.

EMENDAMENTO 3. 47.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: costituente con la seguente: statutaria.

0. 3. 47. 40. Balduzzi.

Al comma 9, dopo le parole: previa intesa o convenzione aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi.

0. 3. 47. 55. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

3. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni

immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

8. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma

9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1° novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.

9. Tra il 1° luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti

sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantunesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.

11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

3. 47. (Nuova formulazione) Il Relatore. Bressa.

EMENDAMENTO 4.52

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1 e comma 12, dopo le parole « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. ».

0. 4. 52. 38. (Nuova formulazione) Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

4. 52. Il relatore Bressa.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4. 53. Il Relatore Bressa.

EMENDAMENTO 4.54

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: in alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.

0. 4. 54. 8. Gasparini.

Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

« L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capo-

luogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione ».

4. 54. Il Relatore Bressa.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezioni del consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,

contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.

3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.

4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.

6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.

8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato « A » alla presente legge.

10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.

11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato « A ». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

5. 44. I relatori.

ART. 6

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Bianconi.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza

metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.

8. 25. I relatori.

ART. 9

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

9. 61. (Nuova formulazione) I relatori.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con le seguenti: e aggiornamento annuale.

* **9. 25.** (Nuova formulazione) Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma I, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con le seguenti: e aggiornamento annuale.

* **9. 26.** (Nuova formulazione) Fabbri, Pettiti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).

** **9. 47.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).

**** 9. 48.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

EMENDAMENTO 9.62

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni, loro spettanti con le seguenti: spettanti alle regioni.

0. 9. 62. 1. Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

* **9. 62.** I relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

* **9. 58.** Gelmini, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

**** 9. 59.** *(Nuova formulazione)* Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

****9. 60.** *(Nuova formulazione)* Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

EMENDAMENTO 10.50

Al comma 3 sostituire le parole:"alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana con le seguent:"alla data del 1 maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

0. 10. 50. 6. Fiano.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole; sono trasferite aggiungere le seguenti: , in regime di esenzione fiscale,

0. 10. 50. 8. Matteo Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si

procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

10. 50. (Nuova formulazione) I relatori.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legi-

slativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. 0. 1. (Nuova formulazione) Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

**** 11. 3.** Cirielli, Ravetto.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

**** 11. 11.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

**** 11. 12.** Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

**** 11. 14.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

**** 11. 15.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

11. 21. I relatori.

Al comma 3, dopo le parole: province autonome *aggiungere le seguenti:* a statuto speciale.

11. 20. Kronbichler.

EMENDAMENTO 12.44

All'emendamento 12.46, comma 2, sostituire le parole: nella città metropolitana *con le parole:* nella provincia.

0. 12. 44. 3. Melilli.

All'emendamento 12.42, al comma 2, sostituire le parole: e consultivi *con le seguenti:* consultivi e di controllo.

0. 12. 44. 5. Balduzzi.

All'emendamento 12.44, al capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

0. 12. 44. 6. (Nuova formulazione) Carrescia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

ART. 12-bis.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.

7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

ART. 12-ter.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

12. 44. I relatori.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-*bis* e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-*ter*, che si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

13. 15. I relatori.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

14. 27. I relatori.

Sopprimere il comma 2.

14. 16. Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

14. 17. Lodolini.

Sopprimere il comma 2.

14. 18. Carrescia.

Sopprimere il comma 2.

14. 19. Capozzolo.

Sopprimere il comma 2.

14. 20. Cirielli.

Sopprimere il comma 2.

14. 21. D'Ottavio.

Sopprimere il comma 2.

14. 22. Matteo Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

14. 23. Allasia.

Sopprimere il comma 2.

14. 24. Fabrizio Di Stefano.

Sopprimere il comma 2.

14. 25. Russo.

Sopprimere il comma 2.

14. 26. Bianconi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni delle Province).

1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:

a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;

b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;

c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento

della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;

c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante ac-

cordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di

trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora

effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto

previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;

c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.

15. 91. I relatori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Al commissario e al sub-commissario di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

15. 0. 3. (parte ammissibile) Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali sub-

commissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

15. 0. 6. Pillozzi, Kronbichler.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

16. 14. Il Relatore Bressa.

EMENDAMENTO 18.31

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: L'Unione ha potestà aggiungere le seguenti: statutaria e;

0. 18. 31. 3. Guerra, Borghi.

Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Il limite non si applica alle Unioni dei Comuni già costituite.

0. 18. 31. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: comunità montane, aggiungere le seguenti: , fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno 3 comuni, e.

0. 18. 31. 5. Pillozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

0. 18. 31. 6. (Nuova formulazione) Guerra, Borghi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri

definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune, »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: « Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione ».

3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

« 28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

« 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18. 31. Il Relatore Bressa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente modificare la rubrica, con la seguente: Gratuità delle cariche e status degli amministratori.

20. 3. (Nuova formulazione) Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.

20. 01. (Nuova formulazione) Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

1. Il presidente dell'unione:

a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei

comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;

b) ove previsto dallo statuto svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.

3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.

4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

5. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

20. 02. (Nuova formulazione) Fabbri, Pettiti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

ART. 21

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ».

* **21. 4.** Palese, Gelmini, Bianconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ».

* **21. 5.** Distaso, Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

4. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

5. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

6. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune deri-

vante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

7. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

8. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

9. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

10. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.

11. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

12. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.

13. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

21. 6. (Nuova formulazione) Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il co-

mune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante *referendum* consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

21. 01. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

ART. 22.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

22. 6. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.

22. 8. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **22. 0. 9.** Guerra, Pastorino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **22. 0. 10.** La Russa.

ART. 23

Sopprimere il comma 1.

23. 500. I relatori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

23. 33. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello

provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.

23. 52. I relatori.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura orga-

nizzativa delle circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

23. 026. I relatori.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

23. 027. Il Relatore Bressa.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania (Nuovo testo C. 833 Russo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 833 Russo, recante « Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato », che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che al comma 1 dell'articolo 2 si prevede che il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con motivata relazione, possa prorogare il termine del 31 dicembre 2014 per un periodo non supe-

riore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta;

evidenziata l'irritualità, sotto il profilo della coerenza con il sistema delle fonti del diritto, di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venga adottato « con motivata relazione » e che il DPCM sia adottato dal « Consiglio dei ministri »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole da: « Il Consiglio dei ministri » fino a « tale termine » con le seguenti: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato ».